


# GAZZETTA UFFICIALE



## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 26 febbraio 2000

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA  
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

## R E G I O N I

### S O M M A R I O

#### REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 5 agosto 1999, n. 0250/Pres.

Regolamento per la gestione del fondo per il recupero del comprensorio minerario di Cave del Predil, istituito dall'art. 5, comma 1, della legge regionale n. 2/1999. Approvazione  
Pag. 3

#### REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 12 gennaio 1999, n. 1.

Finanziamenti di spesa nei diversi settori regionali di intervento e rideterminazione delle autorizzazioni di spesa di leggi regionali in vigore, assunti in coincidenza con l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1999 e per il triennio 1999-2001. (Legge finanziaria per gli anni 1999-2001) ..... Pag. 4

LEGGE REGIONALE 12 gennaio 1999, n. 2.

Bilancio di previsione della Regione autonoma Valle D'Aosta per l'anno finanziario 1999 e per il triennio 1999/2001 . Pag. 4

LEGGE REGIONALE 12 gennaio 1999, n. 3.

Norme per favorire la vita di relazione delle persone disabili.  
Pag. 4

#### REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 12 novembre 1999, n. 28.

Disciplina, sviluppo ed incentivazione del commercio in Piemonte, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 ..... Pag. 7

LEGGE REGIONALE 18 novembre 1999, n. 29.

Interventi per l'università ed il diritto allo studio universitario.  
Pag. 16

#### REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 21 ottobre 1999, n. 32.

Proroga del periodo di classificazione degli esercizi ricettivi di cui alla legge regionale 4 marzo 1982, n. 11 per la classificazione delle aziende ricettive ..... Pag. 18

LEGGE REGIONALE 5 novembre 1999, n. 33.

Modifiche alla legge regionale 24 luglio 1997, n. 28 (Organizzazione e Intermediazione di viaggi e soggiorni turistici) Pag. 18

LEGGE REGIONALE 11 novembre 1999, n. 34.

Legge di semplificazione dell'ordinamento regionale Pag. 19

#### REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 2 novembre 1999, n. 57.

Modifica della legge regionale 29 maggio 1980, n. 77 relativa a norme concernenti le associazioni di produttori agricoli nella regione e le relative unioni ..... Pag. 20

LEGGE REGIONALE 2 novembre 1999, n. 58.

Norme sulla tutela dell'artigianato artistico e tradizionale toscano e disposizioni in materia di oneri contributivi per gli apprendisti artigiani ..... Pag. 20

**LEGGE REGIONALE 10 novembre 1999, n. 59.**

Interventi finalizzati a salvare la memoria delle stragi nazifasciste in Toscana ..... Pag. 23

**REGIONE UMBRIA****LEGGE REGIONALE 15 novembre 1999, n. 30.**

Semplificazione legislativa mediante abrogazione di leggi regionali recanti disposizioni non più applicabili ..... Pag. 24

**LEGGE REGIONALE 19 novembre 1999, n. 31.**

Provvidenze a favore di soggetti sottoposti a trapianto di organi ..... Pag. 29

**LEGGE REGIONALE 24 novembre 1999, n. 32.**

Proroga del termine di cui al primo comma dell'art. 1 della legge regionale 22 giugno 1999, n. 17 - Norme sul collocamento a riposo dei dirigenti regionali ..... Pag. 29

**RETTIFICHE****AVVISI DI RETTIFICA**

Comunicato relativo ai decreti del presidente della giunta della Regione Friuli-Venezia Giulia in data 19 aprile 1999, numeri 0116/Pres. e 0117/Pres. .... Pag. 30

## REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 5 agosto 1999, n. 0250/Pres.

Regolamento per la gestione del fondo per il recupero del comprensorio minerario di Cave del Predil, istituito dall'art. 5, comma 1, della legge regionale n. 2/1999. Approvazione.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 44 del 3 novembre 1999)

## IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge regionale 18 gennaio 1999, n. 2, relativa all'attribuzione alla giunta regionale del coordinamento delle attività di recupero del comprensorio minerario di Cave del Predil ed alla nomina di un commissario straordinario per l'attuazione di leggi statali e regionali e di regolamenti europei inerenti all'area;

Visto l'art. 5 della citata legge regionale n. 2/1999, il quale, per l'attuazione degli interventi di cui all'art. 3 della legge medesima, istituisce un fondo denominato «Fondo per il recupero del comprensorio minerario di Cave del Predil» con gestione fuori bilancio ed amministrazione autonoma, ai sensi dell'art. 9 della legge 25 novembre 1971 n. 1041, come modificato dall'art. 33 della legge 5 agosto 1978, n. 468, affidandone la gestione al predetto Commissario straordinario con modalità di gestione da stabilirsi con apposito regolamento;

Acquisito il parere favorevole del comitato dipartimentale per gli affari istituzionali, che nella seduta del 16 luglio 1999 si è espresso sul testo regolamentare all'uopo predisposto;

Visto l'art. 42 dello Statuto di autonomia;

Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 2295 di data 16 luglio 1999;

Decreta:

È approvato il «Regolamento per la gestione del fondo per il recupero del comprensorio minerario di Cave del Predil istituito dall'art. 5, comma 1, della legge regionale 18 gennaio 1999, n. 2», nel testo allegato al presente decreto, quale parte integrante e sostanziale.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà quindi pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Trieste, 5 agosto 1999

p. Il presidente: CIANI

Registrato alla Corte dei conti di Trieste, il 15 ottobre 1999

Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, registro n. 2, foglio n. 22

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEL FONDO PER IL RECUPERO DEL COMPENSORIO MINERARIO DI CAVE DEL PREDIL ISTITUITO DALL'ART. 5, COMMA 1, DELLA LEGGE REGIONALE 18 GENNAIO 1999, N. 2.

Art. 1.

1. Il fondo per il recupero del comprensorio minerario di Cave del Predil, istituito dall'art. 5 della legge regionale 18 gennaio 1999, n. 2, nella forma della gestione fuori bilancio e dotato di autonomia amministrativa, è attivato presso il tesoriere regionale ed è affidato in gestione al commissario straordinario di cui all'art. 2 della medesima legge regionale n. 2/1999 che vi provvederà osservando le disposizioni della stessa legge regionale n. 2/1999, i criteri e le direttive della giunta regionale ed il presente regolamento.

Art. 2.

1. Al fondo affluiscono i conferimenti dell'amministrazione regionale, i finanziamenti statali e comunitari, relativi all'attuazione di programmi comunitari già approvati, gli interessi maturati sulle relative disponibilità liquide, depositate su di uno specifico conto intestato al fondo stesso, nonché ogni altra eventuale entrata.

Art. 3.

1. Al fondo sono addebitati gli oneri diretti, connessi e conseguenti all'attuazione degli interventi di cui all'art. 3 della legge regionale 18 gennaio 1999, n. 2, compresi quelli di carattere fiscale.

Art. 4.

1. Delle vicende attinenti la gestione del fondo è tenuta evidenza contabile funzionale alla redazione del rendiconto di cui all'art. 6, a cura del commissario straordinario.

2. Il commissario effettua i pagamenti mediante appositi ordinativi al Tesoriere regionale e, a fronte di quietanze d'entrata, accerta gli incassi mediante emissione di ordini di riscossione al tesoriere medesimo.

3. Il commissario è tenuto a richiedere la rendicontazione dei movimenti a carico del fondo con cadenza trimestrale.

4. In base alla vigente convenzione di tesoreria della Regione, al fondo sono praticate le condizioni previste dalla convenzione stessa, in quanto applicabili.

Art. 5.

1. La giunta regionale esercita la vigilanza sull'amministrazione del fondo per il tramite della direzione regionale degli affari finanziari e del patrimonio.

2. Il commissario è tenuto a fornire, su richiesta dell'amministrazione regionale, ogni informazione sullo stato di attuazione dell'attività e sull'amministrazione del fondo, anche ai fini degli adempimenti di cui all'art. 1, comma 3, della legge regionale n. 2/1999.

Art. 6.

1. Il commissario straordinario trasmette, entro il 31 marzo di ogni anno, alla direzione regionale degli affari finanziari e del patrimonio il rendiconto annuale della gestione del fondo redatto ai sensi della legge 25 novembre 1971, n. 1041 e del decreto del Presidente della Repubblica n. 689 dell'11 luglio 1977, accompagnato da una relazione sull'attività svolta e sulla gestione stessa.

2. La direzione regionale degli affari finanziari e del patrimonio trasmette la suddetta documentazione entro il 30 aprile di ogni anno alla Ragioneria generale per il successivo inoltrare alla Corte dei conti.

Art. 7.

1. Il fondo ha durata a termini di legge.

2. Con decreto del presidente della giunta regionale sono stabilite le disposizioni concernenti la liquidazione del fondo.

Art. 8.

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento valgono le disposizioni della legge regionale 18 gennaio 1999, n. 2 nonché del decreto del Presidente della Repubblica n. 689 dell'11 luglio 1977 in quanto applicabile.

Art. 9.

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

99R0938

## REGIONE VALLE D'AOSTA

### LEGGE REGIONALE 12 gennaio 1999, n. 1.

Finanziamenti di spesa nei diversi settori regionali di intervento e rideterminazione delle autorizzazioni di spesa di leggi regionali in vigore, assunti in coincidenza con l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1999 e per il triennio 1999-2001. (Legge finanziaria per gli anni 1999-2001).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta n. 3 del 15 gennaio 1999)

(Omissis).

99R0929

### LEGGE REGIONALE 12 gennaio 1999, n. 2.

Bilancio di previsione della Regione autonoma Valle D'Aosta per l'anno finanziario 1999 e per il triennio 1999/2001.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Valle D'Aosta n. 3 del 15 gennaio 1999)

(Omissis).

99R0930

### LEGGE REGIONALE 12 gennaio 1999, n. 3.

Norme per favorire la vita di relazione delle persone disabili.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Valle D'Aosta n. 4 del 19 gennaio 1999)

## IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

## IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

### CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

#### Art. 1.

##### Finalità

1. La Regione Valle d'Aosta promuove iniziative ed interventi atti a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici pubblici e privati, e dei luoghi aperti al pubblico, quali condizioni essenziali per favorire la vita di relazione e la partecipazione alle attività sociali da parte delle persone disabili.

#### Art. 2.

##### Interventi

1. Le finalità di cui all'art. 1 sono perseguite, in particolare, attraverso:

a) la promozione di attività di sensibilizzazione ed informazione mirate alla rimozione degli ostacoli di ordine culturale che impediscono l'integrazione sociale delle persone disabili;

b) la disciplina edilizia delle nuove costruzioni, delle ristrutturazioni dei luoghi aperti al pubblico e di ogni altro intervento di edilizia;

c) gli interventi finanziari per l'eliminazione delle barriere architettoniche dagli edifici pubblici e privati aperti al pubblico esistenti, nonché dai luoghi aperti al pubblico, intendendosi per tali quelli in cui l'accesso, anche se subordinato a determinate condizioni, è consentito ad un numero indeterminato di persone, senza bisogno di invito o permesso;

d) gli interventi finanziari per l'eliminazione delle barriere architettoniche dagli edifici privati esistenti;

e) gli interventi finanziari per l'acquisto di ausili, attrezzature e mezzi necessari per la locomozione ad uso privato.

#### Art. 3.

##### Beneficiari

1. Beneficiano delle agevolazioni previste dalla presente legge:

a) gli enti pubblici;

b) gli enti privati e le imprese individuali aventi sede legale in Valle d'Aosta;

c) le persone portatrici di handicap consistente in una menomazione e una disabilità funzionale permanente dalle quali discendono obiettive difficoltà alla mobilità o alla vita di relazione, certificate dalle commissioni mediche di cui alla legge regionale 7 luglio 1995, n. 22 (Norme in materia di invalidi civili, ciechi civili e sordomuti) ovvero da un medico di sanità pubblica per le persone ultrasessantacinquenni e per le persone appartenenti alle seguenti categorie protette: invalidi del lavoro, invalidi per servizio, invalidi di guerra, invalidi civili di guerra.

#### Art. 4.

##### Competenze

1. I comuni, singolarmente o in forma associata, sono titolari delle funzioni amministrative relative agli interventi finanziari previsti dalla presente legge a favore dei beneficiari di cui all'art. 3, comma 1, lettere b) e c).

2. La giunta regionale esercita le funzioni amministrative relative agli interventi finanziari previsti dalla presente legge a favore degli enti pubblici.

#### Art. 5.

##### Struttura responsabile

1. L'attuazione delle disposizioni previste dalla presente legge è affidata alla struttura regionale competente in materia di politiche sociali.

## CAPO II

## DISPOSIZIONI EDILIZIE

#### Art. 6.

##### Coordinamento con le norme edilizie

1. Le norme della presente legge, nonché quelle di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503 (Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici), emanate in attuazione dell'art. 27 della legge 30 marzo 1971, n. 118 (Conversione in legge del decreto-legge 30 gennaio 1971, n. 5, e nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi civili) per gli edifici pubblici, e le prescrizioni tecniche del decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236 (Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica, sovvenzionata e agevolata ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche), emanate ai sensi dell'art. 1, comma 2, della legge 9 gennaio 1989, n. 13 (Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati) per gli edifici privati, come pure le disposizioni tecniche da emanarsi ai sensi dell'art. 7, comma 2, prevalgono sulle disposizioni contenute nei regolamenti comunali e sulle norme tecniche dei piani programmatici urbanistici contrastanti con esse.

2. Alle comunicazioni al comune dei progetti di esecuzione dei lavori riguardanti edifici pubblici e privati aperti al pubblico, rese ai sensi dell'art. 15, comma terzo, e dell'art. 26, comma secondo, della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edi-

lizie), e successive modificazioni, sono allegata una documentazione grafica e una dichiarazione di conformità alla normativa vigente in materia di accessibilità e di superamento delle barriere architettoniche sottoscritta dal progettista previo rilascio di nulla osta ai sensi dell'art. 16, comma 1.

3. Il sindaco, nel rilasciare il certificato di agibilità o di abitabilità per le opere riguardanti edifici pubblici e privati aperti al pubblico, deve accertare che le stesse siano state realizzate nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di eliminazione delle barriere architettoniche. A tal fine, il sindaco può richiedere al proprietario dell'immobile o all'instatario della concessione una dichiarazione resa sotto forma di perizia giurata redatta da un tecnico abilitato.

4. Nel caso di opere pubbliche, fermo restando il divieto di finanziamento di cui all'art. 32, comma 20, della legge 28 febbraio 1986, n. 41 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1986)), e l'obbligo della dichiarazione del progettista, l'accertamento di conformità alla normativa vigente in materia di eliminazione delle barriere architettoniche spetta all'amministrazione competente, che ne dà atto in sede di approvazione del progetto.

5. La richiesta di modifica di destinazione d'uso da edifici privati a luoghi pubblici o aperti al pubblico è accompagnata dalla dichiarazione di cui al comma 2. Il rilascio del certificato di agibilità o abitabilità è condizionato alla verifica tecnica della conformità della dichiarazione allo stato dell'immobile.

6. L'esecuzione di interventi di nuova costruzione e di recupero globale in edifici pubblici e privati aperti al pubblico, realizzati in difformità dalle disposizioni vigenti in materia di accessibilità e di eliminazione delle barriere architettoniche, nei quali le difformità siano tali da rendere impossibile l'utilizzazione dell'opera da parte delle persone disabili, comporta la dichiarazione di inabitabilità o inagibilità parziale o totale dell'edificio. Il progettista, il direttore dei lavori, il responsabile tecnico degli accertamenti per l'agibilità o l'abitabilità ed il collaudatore, ciascuno per la propria competenza, sono direttamente responsabili ai sensi dell'art. 24, comma 7, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate).

7. I piani di eliminazione delle barriere architettoniche di cui all'art. 32, comma 21, della legge n. 41/1986 sono modificati con integrazioni relative all'accessibilità degli spazi urbani, con particolare riferimento all'individuazione e alla realizzazione di percorsi accessibili, all'installazione di semafori acustici per non vedenti ed alla rimozione della segnaletica installata che risulti di ostacolo alla circolazione delle persone disabili.

8. I comuni adeguano i propri regolamenti edilizi alle disposizioni di cui all'art. 27 della legge n. 118/1971, al decreto del Presidente della Repubblica n. 503/1996, alla legge n. 13/1989, e successive modificazioni, e al decreto ministero lavori pubblici n. 236/1989, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Scaduto tale termine, le norme dei regolamenti edilizi comunali contrastanti con le disposizioni del presente articolo perdono efficacia.

#### Art. 7.

##### *Progetti relativi alla costruzione di nuovi edifici ovvero alla ristrutturazione di edifici esistenti*

1. I progetti relativi alla costruzione di nuovi edifici ovvero alla ristrutturazione di interi edifici esistenti sono redatti in osservanza delle prescrizioni tecniche stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica n. 503/1996 per gli edifici pubblici, e delle prescrizioni tecniche emanate con decreto ministero lavori pubblici n. 236/1989 per gli edifici privati, ivi compresi quelli aperti al pubblico, per i luoghi privati aperti al pubblico e per gli edifici di edilizia residenziale pubblica e agevolata.

2. Al fine di garantire l'accessibilità e la visitabilità degli edifici pubblici e privati esistenti e di ogni luogo aperto al pubblico, la giunta regionale può deliberare ulteriori prescrizioni tecniche ad integrazione e specificazione di quelle di cui al comma 1.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche per gli interventi di ristrutturazione parziale di edifici pubblici, di edifici di edilizia residenziale pubblica ed agevolata e di edifici privati, ivi compresi quelli aperti al pubblico, limitatamente allo specifico intervento progettato.

4. Per gli edifici pubblici esistenti, non assoggettati ad interventi di ristrutturazione, ai quali sono apportate, ai sensi dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 503/1996, le possibili e con-

formi varianti, possono essere adottati criteri di progettazione, volti a conseguire livelli di accessibilità non inferiori a quelli previsti dal decreto ministero lavori pubblici n. 236/1989.

5. Le prescrizioni tecniche di cui ai commi 1 e 2 non si applicano a singole parti di edifici che, nel rispetto di normative tecniche specifiche, non possono essere realizzate senza barriere architettoniche, o a singoli volumi tecnici il cui accesso è riservato esclusivamente ad addetti a lavorazioni specialistiche che per la loro natura sono del tutto precluse a persone disabili.

#### Art. 8.

*Edifici soggetti ai vincoli di cui alla legge 10 giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni, e 29 giugno 1939, n. 1497, e successive modificazioni.*

1. Per gli edifici pubblici e privati aperti al pubblico soggetti a vincoli di cui alle leggi 1° giugno 1939, n. 1089 (Tutela delle cose d'interesse artistico e storico), e successive modificazioni, e 29 giugno 1939, n. 1497 (Protezione delle bellezze naturali), e successive modificazioni, nonché ai vincoli previsti da leggi speciali e regionali aventi le medesime finalità, qualora le autorizzazioni previste dagli articoli 4 e 5 della legge n. 13/1989 non possano essere concesse per il mancato rilascio del nulla osta da parte delle autorità competenti alla tutela del vincolo, la conformità alle norme vigenti in materia di accessibilità e di superamento delle barriere architettoniche può essere realizzata, d'intesa con l'organo competente alla tutela del vincolo, con apparecchiature rispondenti alle specifiche di cui al punto 8.1.13. del decreto ministero lavori pubblici n. 236/1989 ovvero con opere provvisorie, come definite dall'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164 (Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni), nei limiti della compatibilità suggerita dai vincoli stessi; laddove per la natura dei luoghi e delle opere non fossero possibili gli accorgimenti sopra descritti, il gerente provvede a renderli accessibili mediante personale all'uopo addetto.

#### CAPO III

### INTERVENTI FINANZIARI PER L'ELIMINAZIONE ED IL SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE DAGLI EDIFICI PUBBLICI E PRIVATI E DAI LUOGHI APERTI AL PUBBLICO

#### Art. 9.

##### *Edifici e luoghi pubblici*

1. Per la realizzazione di opere direttamente finalizzate al superamento e all'eliminazione delle barriere architettoniche in edifici e luoghi pubblici, ivi compresi gli edifici di edilizia residenziale pubblica, possono essere concessi contributi agli enti pubblici in misura non superiore al novanta per cento della spesa effettivamente sostenuta, comprensiva dei costi di progettazione, appalto, esecuzione e direzione lavori, e comunque per un importo non superiore a lire 300 milioni per ogni singolo immobile.

2. I contributi di cui al comma 1 non sono cumulabili con quelli concessi in base ad altre leggi regionali per interventi, sullo stesso immobile, relativi alla tipologia di opere finanziate con la presente legge.

#### Art. 10.

##### *Edifici e luoghi privati aperti al pubblico*

1. Per la realizzazione di opere direttamente finalizzate al superamento e all'eliminazione delle barriere architettoniche in edifici e luoghi privati aperti al pubblico, possono essere concessi contributi ai soggetti di cui all'art. 3, comma 1, lettera b), in misura non superiore al settantacinque per cento della spesa effettivamente sostenuta e comunque per un importo non superiore a lire 100 milioni per ogni singola unità immobiliare.

2. I contributi di cui al comma 1 non sono cumulabili con quelli concessi in base ad altre leggi regionali per interventi, sulla stessa unità immobiliare, relativi alla tipologia di opere finanziate con la presente legge.

**Art. 11.**  
*Edifici privati*

1. Per la realizzazione di opere, direttamente finalizzate al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche in edifici privati, ivi compresi gli edifici adibiti a luogo di lavoro e gli edifici di edilizia residenziale pubblica, possono essere concessi contributi alle persone di cui all'art. 3, comma 1, lettera c), nella misura percentuale indicata all'art. 21 e comunque per un importo non superiore a lire 20 milioni per ogni singolo intervento, ovvero non superiore a 50 milioni per la realizzazione di ascensori.

2. Dai contributi di cui al comma 1 sono escluse le abitazioni secondarie.

**Art. 12.**  
*Ausili e attrezzature*

1. Per ausili ed attrezzature si intendono:

- a) beni mobili idonei al miglioramento della vita di relazione;
- b) beni mobili idonei al superamento delle barriere architettoniche e a favorire la mobilità interna ed esterna agli edifici;
- c) strumenti di adattamento degli autoveicoli e motoveicoli anche se prodotti in serie.

2. Per l'acquisto e la installazione degli ausili e delle attrezzature di cui al comma 1 possono essere concessi contributi:

a) ai soggetti di cui all'art. 3, comma 1, lettere a) e b), in misura non superiore al novanta per cento della spesa effettivamente sostenuta e comunque per un importo non superiore a 50 milioni per ogni singolo intervento;

b) alle persone di cui all'art. 3, comma 1, lettera c), nella misura percentuale indicata all'art. 21, dedotto l'eventuale finanziamento concesso dal Servizio sanitario nazionale.

**Art. 13.**

*Concessione di interessi su mutui sulla spesa globale dell'acquisto*

1. I comuni sono autorizzati a concedere il settantacinque per cento della spesa per il pagamento degli interessi su mutui o prestiti contratti per l'acquisto di mezzi necessari per la locomozione ad uso privato a favore di cittadini di cui all'art. 3, comma 1, lettera c), ovvero di coloro i quali abbiano in carico i beneficiari ai sensi dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi).

2. Gli interessati per essere ammessi a beneficiare degli interventi di cui al comma 1, riferiti ad un solo veicolo, non devono aver usufruito del beneficio nel quadriennio precedente, a meno che non documentino che la sostituzione dell'autoveicolo sia dovuta a cause di forza maggiore quali la distruzione, il furto, il danneggiamento grave, la radiazione dalla circolazione o l'intervenuta mutazione delle condizioni fisiche degli interessati.

**Art. 14.**

*Acquisto di veicoli privati da parte di persone non titolari di patente*

1. I comuni possono concedere contributi fino al quindici per cento della spesa sostenuta e riferita ad un solo veicolo per l'acquisto di mezzi necessari per la locomozione ad uso privato di cittadini di cui all'art. 3, comma 1, lettera c), non in possesso di patente di guida e per il cui trasporto si rendono necessarie particolari tipologie di veicoli.

**CAPO IV**  
**FUNZIONI REGIONALI**

**Art. 15.**

*Piano annuale di intervento*

1. La giunta regionale adotta il piano annuale di intervento con il quale:

a) ripartisce i fondi regionali tra gli enti pubblici ed i comuni sulla base del fabbisogno presunto segnalato, da ripartire fra i soggetti privati e gli enti privati aventi diritto;

b) stabilisce i criteri e le modalità per la definizione delle graduatorie degli aventi diritto;

c) approva l'ammissibilità ai contributi delle domande presentate dagli enti pubblici ed impegna la relativa spesa presunta;

d) anticipa agli enti pubblici che ne abbiano fatto richiesta fino al cinquanta per cento del contributo impegnato.

**Art. 16.**

*Informazione e accessibilità*

1. La struttura regionale competente di cui all'art. 5 provvede in merito agli aspetti tecnici e sociali relativi alla disabilità fisica, psichica e sensoriale, e a compiti comunque connessi all'applicazione della presente legge ed individuati dalla giunta regionale con i provvedimenti previsti dall'art. 8 della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45 (Riforma dell'organizzazione dell'amministrazione regionale della Valle d'Aosta e revisione della disciplina del personale).

2. Nello svolgimento dei compiti di cui al comma 1, la struttura regionale competente si avvale della collaborazione dell'unità sanitaria locale della Valle d'Aosta, nonché di ogni altro ente, istituzione, associazione di natura sia pubblica che privata, competente in materia.

**CAPO V**

**MODALITÀ DI CONCESSIONE ED EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI E COMPETENZE DEI COMUNI**

**Art. 17.**

*Domande di contributo degli enti pubblici*

1. Per ottenere i contributi di cui all'art. 9 gli enti pubblici presentano domanda alla struttura regionale competente secondo i tempi e le modalità stabiliti con deliberazione della giunta regionale.

**Art. 18.**

*Domande di contributo dei soggetti privati*

1. Per ottenere i contributi di cui agli articoli 10, 11, 12, 13 e 14 i soggetti privati presentano domanda al sindaco del comune di residenza, con l'indicazione delle opere da realizzare e dei beni da acquistare nonché della relativa spesa.

2. Qualora la realizzazione di opere direttamente finalizzate al superamento e all'eliminazione delle barriere architettoniche insista su immobili detenuti a titolo di locazione dai soggetti di cui al comma 1, alla domanda deve essere allegato un atto di assenso del proprietario.

3. Le domande di cui al comma 1 devono essere corredate dalla documentazione stabilita con deliberazione della giunta regionale.

4. Il comune di residenza è tenuto ad anticipare su richiesta, i contributi di cui al comma 1, alle persone che dispongano di un reddito familiare non superiore a 20 milioni oltre il minimo vitale, ai sensi dell'art. 3, comma 1 della legge regionale 27 maggio 1994, n. 19 (Norme in materia di assistenza economica), come annualmente rivalutato con deliberazione della giunta regionale.

5. Il reddito di cui al comma 5 è determinato ai sensi dell'art. 3, comma 2 della legge regionale n. 19/1994.

6. Le persone di cui all'art. 3, comma 1, lett. c), al fine di poter accedere ai contributi di cui all'art. 11, devono presentare la domanda, relativa allo stesso immobile, per accedere al fondo speciale di cui all'art. 10 della legge n. 13/1989, secondo le modalità previste dall'art. 11 della legge stessa.

**Art. 19.**

*Assegnazione dei fondi regionali ai comuni*

1. Entro il termine perentorio stabilito con deliberazione della giunta regionale, i comuni comunicano alla Regione il loro fabbisogno presunto per l'anno successivo, da ripartire fra i soggetti privati e gli enti privati aventi diritto.

2. I comuni sulla base dei fondi regionali loro assegnati, eventualmente integrati con fondi propri, concedono i contributi ai soggetti e agli enti che ne fanno richiesta e ne hanno titolo.

## Art. 20.

*Modalità di erogazione dei contributi*

1. La Regione o il comune, entro trenta giorni dalla presentazione della documentazione attestante le spese sostenute per l'esecuzione delle opere o l'acquisto dei beni, predispongono l'erogazione del contributo.

2. Qualora la spesa effettivamente sostenuta risulti inferiore a quella preventivata, il contributo è conseguentemente ridotto, fermo restando il rispetto dei limiti percentuali di cui agli articoli 9, 10, 11, 12, 13 e 14.

3. Qualora le opere realizzate e i beni acquistati non risultino conformi alla documentazione presentata con le domande di cui agli articoli 17 e 18, è disposta la revoca del contributo concesso da parte della Regione o del comune.

4. Le somme eventualmente recuperate dai comuni, per effetto dei provvedimenti di cui ai commi 2 e 3, possono essere reimpiegate fino all'esaurimento delle graduatorie degli aventi diritto ed al raggiungimento dei limiti di cui agli articoli 9, 10, 11, 12, 13 e 14.

5. I comuni trasmettono alla Regione il rendiconto dei contributi erogati entro un anno dalla approvazione del piano di cui all'art. 15. La Regione eroga il saldo delle somme assegnate agli enti pubblici. I comuni restituiscono le somme eventualmente inutilizzate.

## Art. 21.

*Determinazioni percentuali di intervento*

1. La seguente tabella si applica per la determinazione delle percentuali di intervento di cui all'art. 11 e all'art. 12, comma 2, lettera b) in relazione al reddito del richiedente:

- a) fino al minimo vitale ai sensi della legge regionale n. 19/1994: 100%;  
 b) fino a L. 20.000.000 oltre il minimo vitale: 90%;  
 c) da L. 20.000.001 a L. 30.000.000 oltre il minimo vitale: 80%;  
 d) da L. 30.000.001 a L. 40.000.000 oltre il minimo vitale: 70%;  
 e) da L. 40.000.001 a L. 50.000.000 oltre il minimo vitale: 60%;  
 f) da L. 50.000.001 a L. 60.000.000 oltre il minimo vitale: 50%;  
 g) da L. 60.000.001 a L. 70.000.000 oltre il minimo vitale: 40%;  
 h) da L. 70.000.001 a L. 150.000.000 oltre il minimo vitale: 30%.

## Art. 22.

*Disposizioni finanziarie*

1. Per l'applicazione della presente legge è autorizzata la spesa di lire 1,5 miliardi per l'anno 1999 e di lire 2 miliardi per l'anno 2000 che graverà sugli stanziamenti iscritti al capitolo 58700 del bilancio triennale della Regione 1998/2000.

2. A decorrere dall'anno 2001 la spesa di cui alla presente legge sarà determinata con legge finanziaria ai sensi dell'art. 19 della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90 (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Regione Autonoma Valle d'Aosta).

## CAPO VI

## DISPOSIZIONI TRANSITORIE FINALI

## Art. 23.

*Abrogazione di norme*

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:  
 a) legge regionale 4 settembre 1995, n. 42;  
 b) legge regionale 17 aprile 1998, n. 16.

## Art. 24.

*Norme transitorie*

1. Per l'anno 1998 le domande presentate ai sensi della legge regionale n. 42/1995, e della legge regionale n. 16/1998, sono riesaminate d'ufficio ai sensi della presente legge.

2. Le domande presentate a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge regionale n. 42/1995 da persone aventi i requisiti soggettivi previsti dall'art. 3, comma 1, lettera c) e respinte per inosservanza dei termini temporali di cui agli articoli 15 e 16 della legge regionale n. 42/1995 sono riesaminate d'ufficio ai sensi della presente legge.

## Art. 25.

*Dichiarazione d'urgenza*

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 31, comma terzo, dello statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 12 gennaio 1999

VIÉRIN

00R0931

## REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 12 novembre 1999, n. 28.

Disciplina, sviluppo ed incentivazione del commercio in Piemonte, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.

(Pubblicata nel suppl. ord. n. 2 al Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 46 del 17 novembre 1999)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

## Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

## Art. 1.

*Finalità*

1. La Regione Piemonte, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'art. 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59), con la presente legge definisce le norme di indirizzo generale per l'insediamento delle attività commerciali e i criteri di programmazione urbanistica, al fine della promozione della competitività del sistema commerciale piemontese e della razionalizzazione della rete commerciale, anche in relazione all'obiettivo della tutela dei consumatori, del contenimento dei prezzi e dell'efficienza della distribuzione, nel rispetto dell'art. 41 della Costituzione e dei principi di cui alla legge 10 ottobre 1990, n. 287 (Norme per la tutela della concorrenza e del mercato).

2. La Regione assicura l'adozione delle misure più idonee al fine della trasparenza, snellimento e semplificazione delle procedure amministrative. La Regione, nell'esercizio delle funzioni ad essa spettanti, persegue i seguenti obiettivi:

a) la trasparenza del mercato, la concorrenza, la libertà di impresa e la libera circolazione delle merci;

b) la tutela del consumatore, con particolare riguardo all'informazione, alla possibilità di approvvigionamento, al servizio di prossimità, all'assortimento, alla sicurezza e alla qualità dei prodotti;

c) l'efficienza, la modernizzazione e lo sviluppo della rete distributiva, nonché l'evoluzione tecnologica dell'offerta, anche al fine del contenimento dei prezzi;

d) il pluralismo e l'equilibrio tra le diverse tipologie delle strutture distributive e le diverse forme di vendita;

e) la valorizzazione e la salvaguardia del servizio commerciale nelle aree urbane, rurali, collinari e montane;

f) il recupero e la valorizzazione del ruolo delle piccole e medie imprese con la previsione di forme di incentivazione, anche al fine di salvaguardare i livelli occupazionali.

3. La Regione, nel rispetto della legge 8 giugno 1990, n. 142 (Ordinamento delle autonomie locali), e successive modifiche, garantisce altresì la partecipazione degli enti locali ai processi decisionali, attraverso la conferenza permanente Regione-autonomie locali istituita ai sensi della legge regionale 20 novembre 1998, n. 34 (Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi della Regione e degli enti locali).

## Art. 2.

### Funzioni della Regione

1. In particolare, nell'ambito delle funzioni conferite alla Regione, il consiglio regionale definisce:

a) gli indirizzi generali per l'insediamento delle attività commerciali e i criteri di programmazione urbanistica riferiti al settore commerciale, in attuazione dell'art. 6, commi 1 e 2 del decreto legislativo n. 114/1998;

b) i criteri in base ai quali i comuni, per un periodo non superiore a due anni, possono sospendere o inibire gli effetti della comunicazione all'apertura degli esercizi di vicinato per le aree di cui all'art. 6, comma 3, lettere a), b) e c) del decreto legislativo n. 114/1998;

c) i criteri in base ai quali applicare i limiti massimi di superficie di vendita di cui all'art. 4, comma 1, lettere d) ed e) della presente legge, in base alle caratteristiche socio-economiche, anche in deroga al criterio della consistenza demografica;

d) la disciplina delle vendite di liquidazione e di fine stagione, in attuazione dell'art. 15, comma 6 del decreto legislativo n. 114/1998;

e) i criteri relativi alle aree da destinare a commercio su area pubblica, in attuazione dell'art. 28, comma 13 del decreto legislativo n. 114/1998;

f) i criteri per l'individuazione dei comuni a prevalente economia turistica, le città d'arte o le zone del territorio dei medesimi, ai fini dell'applicazione delle deroghe agli orari degli esercizi commerciali, ai sensi dell'art. 12, comma 3 del decreto legislativo n. 114/1998.

2. La giunta regionale, per l'attuazione delle funzioni di competenza regionale, adotta:

a) le norme sul procedimento amministrativo concernente le domande relative alle grandi strutture di vendita, in attuazione dell'art. 9, comma 5 del decreto legislativo n. 114/1998;

b) le disposizioni relative alla formazione e alla qualificazione professionale, ai sensi dell'art. 5, comma 7 del decreto legislativo n. 114/1998, nonché alle forme di agevolazione per gli operatori del settore, avuto riguardo anche all'ubicazione degli insediamenti;

c) i criteri e le norme procedurali relativi alle autorizzazioni e gli indirizzi in materia di orari del commercio su area pubblica, ai sensi dell'art. 28, comma 12 del decreto legislativo n. 114/1998.

## Capo II

### INDIRIZZI GENERALI PER L'INSEDIAMENTO COMMERCIALE E CRITERI URBANISTICI

## Art. 3.

### Indirizzi generali per l'insediamento delle attività commerciali e criteri di programmazione urbanistica

1. Il consiglio regionale, su proposta della giunta regionale, con atto deliberativo approva gli indirizzi generali per l'insediamento delle attività commerciali ed i criteri di programmazione urbanistica riferiti al settore del commercio, sulla base delle finalità e degli obiettivi di cui all'art. 1. La proposta è deliberata dalla giunta previa acquisizione

del parere obbligatorio delle rappresentanze degli enti locali e sentite le organizzazioni regionali più rappresentative dei consumatori e delle imprese del commercio.

2. Gli indirizzi generali per l'insediamento delle attività commerciali contengono:

a) i riferimenti e le articolazioni degli obiettivi;

b) la classificazione degli esercizi commerciali in funzione della loro dimensione, delle diverse caratteristiche di composizione dell'offerta (mercoledì e di servizio), del livello dei prezzi praticabili, delle differenti preferenze di localizzazione che concorre alla definizione delle tipologie di strutture distributive;

c) l'assetto territoriale della rete distributiva che, in funzione delle caratteristiche della struttura del commercio in sede fissa e su area pubblica, delle caratteristiche morfologiche e socio-economiche e della densità abitativa, individua i sottosistemi riferiti al settore distributivo quali: le aree di programmazione commerciale configurabili come unico bacino di utenza, formate da un comune attrattore, che ne determina l'importanza, e dai comuni che ad esso fanno riferimento (allegato A); i comuni classificati secondo l'importanza commerciale e socio-economica (allegato B); le zone di insediamento commerciale, addensamenti e localizzazioni commerciali, ovvero gli ambiti territoriali, riconoscibili in ciascun comune attraverso i quali si sviluppa la dinamica concorrenziale, lo sviluppo e la trasformazione del sistema al fine di favorire una organizzazione territoriale della rete distributiva idonea a garantire un adeguato servizio al consumatore e l'equilibrato sviluppo tra le diverse tipologie distributive (allegato C);

d) la regolamentazione dello sviluppo della rete distributiva, attraverso le diverse combinazioni dell'offerta compatibile con ciascuno dei sottosistemi, tenuto anche conto della vocazione territoriale e commerciale dei luoghi, della loro fruizione da parte dei consumatori e della obbligatorietà della tutela storico-ambientale;

e) i principi, i criteri e le modalità in base ai quali i comuni, per preservare, sviluppare e potenziare la funzione del sistema distributivo commerciale locale, in relazione al contributo che esso fornisce alle varie forme di aggregazione sociale, per la valorizzazione delle zone di insediamento commerciale o altri aggregati di offerta consolidata e per il recupero delle piccole e medie imprese, adottano, anche attraverso la concertazione con soggetti privati, specifici progetti denominati di qualificazione urbana;

f) i principi, i criteri e le modalità in base ai quali i comuni per preservare, mantenere, ricostituire e rivitalizzare il tessuto commerciale locale, con particolare riguardo alle zone collinari, montane, rurali e marginali, adottano, anche attraverso la concertazione con soggetti privati, specifici progetti integrati di rivitalizzazione delle realtà minori.

3. I criteri di programmazione urbanistica, riferiti al settore commerciale, necessari anche per gli adeguamenti urbanistici comunali, tengono conto ed identificano:

a) le modalità, i criteri ed i parametri per il riconoscimento degli addensamenti commerciali, quali porzioni del territorio urbano o extraurbano, percepite come omogenee e unitarie, che raggruppano un insieme di attività commerciali, paracommerciali ed assimilabili, ubicate l'una in prossimità dell'altra in un ambito a scala pedonale, nelle quali il consumatore trova un insieme organizzato ed integrato di offerta commerciale e di servizi;

b) le modalità, i criteri ed i parametri per il riconoscimento delle localizzazioni commerciali, quali porzioni del territorio, esistenti e potenziali di insediamento commerciale non addensato;

c) i criteri e le modalità utili a definire la vocazione commerciale del territorio comunale, il dimensionamento delle aree a destinazione d'uso al fine di garantire lo sviluppo e la trasformazione del settore commerciale nel rispetto della concorrenza estesa alle forme distributive, alle zone di insediamento commerciale ed al settore immobiliare;

d) i vincoli di natura urbanistica al fine della tutela dei centri storici e dei beni culturali ed ambientali nel rispetto delle normative nazionali e regionali in vigore, comprendendo anche, fra tali beni, parti del tessuto commerciale o esercizi singoli, pubblici esercizi e attività artigianali aventi valore storico ed artistico;

e) i vincoli di natura urbanistica relativi alla quantificazione del fabbisogno di parcheggi e di altre aree di sosta degli insediamenti commerciali nel rispetto della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo), come da ultimo modificata dalla presente legge;

f) le modalità ed i criteri per la corretta regolamentazione delle aree di sosta relative agli insediamenti commerciali;

g) il necessario regolamento tra l'autorizzazione commerciale e la concessione o autorizzazione edilizia;

h) le disposizioni sostitutive in caso di inerzia da parte dei comuni.

4. Il consiglio regionale, secondo le procedure stabilite al comma 1, può modificare il programma sulla base delle successive esperienze applicative, delle modificazioni del contesto economico del mercato ed in relazione ai mutamenti delle caratteristiche degli ambiti territoriali della Regione.

5. La conferenza dei servizi di cui all'art. 9, comma 3 del decreto legislativo n. 114/1998, è indetta dalla direzione regionale competente. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la giunta regionale determina le disposizioni inerenti le procedure per il rilascio delle autorizzazioni previste dal medesimo articolo. Le decisioni della conferenza dei servizi hanno natura vincolante per il rilascio delle relative autorizzazioni. Con le stesse modalità ed entro lo stesso termine, la giunta regionale fornisce le indicazioni ai comuni sui procedimenti relativi alle comunicazioni ed autorizzazioni disciplinate rispettivamente dagli articoli 7 e 8, commi 3 e 4 del decreto legislativo n. 114/1998.

6. La Regione promuove attività di assistenza, di informazione e formazione a favore degli enti locali dirette all'applicazione degli indirizzi e dei criteri urbanistici di cui ai commi 2 e 3.

#### Art. 4.

##### *Strumenti comunali*

1. I comuni sono tenuti ad adeguare gli strumenti urbanistici generali ed attuativi ed i regolamenti di polizia locale, nonché ad adottare i criteri per il rilascio delle autorizzazioni di cui all'art. 8, comma 3 del decreto legislativo n. 114/1998, entro centottanta giorni dalla pubblicazione, nel *Bollettino ufficiale* della Regione, degli indirizzi e dei criteri di cui all'art. 3 e nel rispetto dei principi e delle norme contenute nei suddetti indirizzi e criteri.

2. L'adeguamento degli strumenti urbanistici generali ed attuativi individua:

a) le aree da destinare agli insediamenti commerciali con particolare riguardo agli insediamenti di medie e grandi strutture di vendita al dettaglio;

b) i limiti ai quali sono sottoposti gli insediamenti commerciali al fine della tutela dell'arredo urbano e dei beni artistici, culturali ed ambientali;

c) i limiti ai quali sono sottoposte le imprese commerciali nei centri storici e nelle località di particolare interesse artistico e naturale;

d) i vincoli di natura urbanistica con particolare riguardo alla disponibilità di spazi pubblici ed alle quantità minime di spazi per parcheggio;

e) la correlazione tra gli atti autorizzatori commerciali e la concessione o autorizzazione edilizia.

3. Gli indirizzi ed i criteri di cui all'art. 3 definiscono, altresì, le necessarie norme sostitutive che si applicano in caso di inerzia o di adeguamenti difformi dai criteri regionali da parte dei comuni e restano in vigore fino all'emanazione delle norme comunali.

#### Art. 5.

##### *Efficacia e validità delle autorizzazioni*

1. L'apertura al pubblico conseguente al rilascio dell'autorizzazione per attivazione, ampliamento, variazione o aggiunta di settore merceologico, o comunque per altra fattispecie prevista dagli indirizzi e dai criteri di cui all'art. 3 delle medie e grandi strutture di vendita, deve avvenire, pena la revoca del titolo, entro i termini previsti dall'art. 22, comma 4 del decreto legislativo n. 114/1998, salvo proroga fino ad un massimo di ulteriori anni tre per le grandi strutture di vendita ed anni due per le medie strutture di vendita, per ritardi non imputabili al soggetto autorizzato.

2. I termini di cui al comma 1 sono sospesi in pendenza di procedimento giudiziario fino alla notifica alle parti della relativa sentenza passata in giudicato.

3. Qualora nei tempi stabiliti dai commi 1 e 2 la superficie di vendita sia realizzata in misura inferiore ai due terzi di quella autorizzata, il comune revoca l'autorizzazione per la parte non realizzata, a condizione che siano comunque rispettate le norme della presente legge.

4. La revoca dell'autorizzazione per la parte non realizzata determina l'annullamento o la modifica dell'autorizzazione regionale prevista dall'art. 26 della legge regionale n. 56/1977, come da ultimo modificato dalla presente legge.

5. Il titolare di un'autorizzazione commerciale il cui esercizio sia organizzato in più reparti, in relazione alla gamma dei prodotti trattati o alle tecniche di servizio impiegate, può affidare tali reparti a terzi, in possesso dei requisiti di cui all'art. 5 del decreto legislativo n. 114/1998, perché li gestiscano in proprio, previa comunicazione al comune competente per territorio, per la durata contrattualmente convenuta.

6. Il divieto di esercitare, congiuntamente nello stesso locale, l'attività di vendita all'ingrosso e al dettaglio previsto dall'art. 26, comma 2 del decreto legislativo n. 114/1998, non opera per la vendita di:

a) macchine, attrezzature e articoli tecnici per l'agricoltura, l'industria, il commercio e l'artigianato;

b) materiale elettrico;

c) colori e vernici, carte da parati;

d) ferramenta ed utensileria;

e) articoli per impianti idraulici, a gas ed igienici;

f) articoli da riscaldamento;

g) strumenti scientifici e di misura;

h) macchine per ufficio e relativi accessori;

i) auto-moto-cicli e relativi accessori e parti di ricambio;

l) combustibili;

m) materiale per edilizia;

n) legnami.

#### Art. 6.

##### *Revoca delle autorizzazioni*

1. Le autorizzazioni per l'esercizio delle attività commerciali sono revocate qualora non siano rispettati:

a) gli indirizzi ed i criteri di cui all'art. 3;

b) le norme della legge regionale n. 56/1977, come da ultimo modificata dalla presente legge e degli strumenti urbanistici generali ed attuativi comunali adeguati ai sensi dell'art. 4;

c) le procedure relative alle autorizzazioni di cui all'art. 3, comma 5.

2. L'autorizzazione commerciale per l'esercizio dell'attività è altresì revocata in pendenza dell'autorizzazione preventiva regionale prevista ai commi sesto, settimo, ottavo, nono, decimo e undicesimo dell'art. 26 della legge regionale n. 56/1977, come da ultimo modificato dalla presente legge.

3. La revoca dell'autorizzazione commerciale comporta la chiusura dell'esercizio.

4. Il sindaco ordina la chiusura degli esercizi di vicinato nel caso in cui non siano rispettate eventuali disposizioni particolari assunte dai comuni in applicazione degli indirizzi e dei criteri di cui all'art. 3.

#### Capo III

##### DISPOSIZIONI URBANISTICHE REGIONALI

#### Art. 7.

##### *Modifiche alla legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56*

1. Per l'attuazione delle disposizioni contenute negli articoli 3 e 4 e, in particolare, per consentire ai comuni l'adeguamento degli strumenti urbanistici nei termini previsti, si provvede al riordino della legge regionale n. 56/1977, secondo le modifiche di cui ai commi seguenti.

2. Dopo il comma 6 dell'art. 4 della legge regionale n. 56/1977, come da ultimo sostituito dall'art. 4 della legge regionale 10 novembre 1994, n. 45 (Norme in materia di pianificazione del territorio: modifiche alla legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56, e successive modifiche ed integrazioni, e alle leggi regionali 16 marzo 1989, n. 16 e 3 aprile 1989, n. 20), è inserito il seguente:

«6-bis. Per quanto attiene il settore della distribuzione commerciale al dettaglio si applicano le norme previste dagli indirizzi e criteri di cui all'art. 3 della legge regionale sulla disciplina del commercio in Piemonte in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (Riforma della disciplina relativa al settore commercio, a norma dell'art. 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59)».

3. Il n. 1) del secondo comma dell'art. 12 della legge regionale n. 56/1977, come modificato dall'art. 15 della legge regionale 6 dicembre 1984, n. 61, è sostituito dal seguente:

«1) valuta le esigenze di sviluppo delle attività produttive, degli insediamenti residenziali dei servizi e delle attrezzature, indicando la quota che può essere soddisfatta con il recupero del patrimonio insediativo esistente ed individuando la quantità di aree necessarie per la realizzazione dei nuovi insediamenti; valuta altresì le esigenze relative agli insediamenti del settore commerciale applicando gli indirizzi ed i criteri di cui all'art. 3 della legge regionale sulla disciplina del commercio in Piemonte in attuazione del decreto legislativo n. 114/1998;».

4. Dopo la lettera d) del n. 1) del primo comma dell'art. 14 della legge regionale n. 56/1977, come da ultimo modificato dall'art. 17 della legge regionale n. 61/1984, è inserita la seguente:

«d-bis) i criteri per l'applicazione degli indirizzi e dei criteri di cui all'art. 3 della legge regionale sulla disciplina del commercio in Piemonte in attuazione del decreto legislativo n. 114/1998, ove sono contenute le motivazioni delle scelte operate nella definizione delle zone di insediamento commerciale;».

5. Il n. 4) del primo comma dell'art. 14 della legge regionale n. 56/1977, è sostituito dal seguente:

«4) le norme di attuazione, contenenti le definizioni e le prescrizioni generali e particolari relative alle classi di destinazione d'uso, ai tipi di intervento, ai modi di attuazione ed alla gestione del piano, ivi comprese quelle relative agli insediamenti commerciali al dettaglio.».

6. Dopo il primo comma dell'art. 14 della legge regionale n. 56/1977, come da ultimo modificato dall'art. 17 della legge regionale n. 61/1984, è inserito il seguente:

«I comuni, utilizzando le tavole di cui al primo comma, n. 3) ed avvalendosi di quelle in scala idonea, rappresentano altresì le perimetrazioni con riferimento alle caratteristiche delle zone di insediamento commerciale ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo n. 114/1998 e degli indirizzi e dei criteri di cui all'art. 3 della legge regionale sulla disciplina del commercio in Piemonte in attuazione del decreto legislativo stesso.».

7. Al ventesimo comma dell'art. 15 della legge regionale n. 56/1977, come da ultimo modificato dall'art. 18 della legge regionale n. 61/1984, è aggiunto il seguente periodo:

«In caso di mancato adeguamento entro il termine di centottanta giorni, del piano regolatore generale agli indirizzi ed ai criteri di cui all'art. 3 della legge regionale sulla disciplina del commercio in Piemonte in attuazione del decreto legislativo n. 114/1998, entrano in vigore, fino all'emanazione delle norme comunali, le norme sostitutive stabilite ai sensi dell'art. 6, comma 6 del decreto legislativo stesso.».

8. La lettera f) del comma 4 dell'art. 17 della legge regionale n. 56/1977, come sostituito dall'art. 1 della legge regionale 29 luglio 1997, n. 41, è sostituita dalla seguente:

«f) incrementano le superfici territoriali o gli indici di edificabilità del piano regolatore generale vigente, relativi alle attività economiche produttive, direzionali, turistico-ricettive, commerciali, anche di adeguamento della disciplina della rete distributiva agli indirizzi ed ai criteri di cui all'art. 3 della legge regionale sulla disciplina del commercio in Piemonte in attuazione del decreto legislativo n. 114/1998, risultanti dagli atti del piano medesimo, in misura superiore al 6 per cento nei comuni con popolazione non eccedente i diecimila abitanti, al 3 per cento nei comuni con popolazione non eccedente i ventimila abitanti, al 2 per cento nei restanti comuni con popolazione superiore a ventimila abitanti. Tali incrementi devono essere realizzati su aree contigue a quelle urbanizzate o a quelle di nuovo impianto previste dal piano regolatore generale vigente.».

9. Dopo il comma 5 dell'art. 17 della legge regionale n. 56/1977, come sostituito dall'art. 1 della legge regionale n. 41/1997, è aggiunto il seguente:

«5-bis. La variante di adeguamento al piano regolatore generale ai sensi del decreto legislativo n. 114/1998 è approvata dalla giunta regionale entro centoventi giorni dalla data del suo ricevimento esclusivamente nel caso in cui contenga degli interventi attuabili a seguito di avvio delle procedure previste dagli articoli 8 e 9 del decreto medesimo.».

10. La lettera b) del n. 1) del primo comma dell'art. 21 della legge regionale n. 56/1977, come modificata dall'art. 24 della legge regionale n. 61/1984, è sostituita dalla seguente:

«b) 5 mq per abitante di aree per attrezzature di interesse comune (religiose, culturali, sociali, assistenziali, sanitarie, amministrative, per mercati su aree pubbliche e centri commerciali pubblici)».

11. Il n. 3) del primo comma dell'art. 21 della legge regionale n. 56/1977, come modificato dall'art. 24 della legge regionale n. 61/1984, è sostituito dal seguente:

«3) aree per attrezzature al servizio degli insediamenti direzionali e commerciali al dettaglio non soggetti alle prescrizioni di cui al secondo comma; nei casi di intervento all'interno dei centri storici, individuati conformemente a quanto disposto dall'art. 24, primo comma, n. 1) e di ristrutturazione urbanistica e di completamento di cui all'art. 13, terzo comma, lettere e) ed f), la dotazione minima è stabilita nella misura dell'80 per cento della superficie lorda di pavimento. Nei casi di intervento di nuovo impianto, di cui all'art. 13, terzo comma, lettera g), la dotazione minima è stabilita nella misura del 100 per cento della superficie lorda di pavimento. La dotazione minima di aree destinate a parcheggio pubblico è stabilita in misura non inferiore al 50 per cento delle menzionate dotazioni.».

12. Il secondo comma dell'art. 21 della legge regionale n. 56/1977, come da ultimo modificato dall'art. 4 della legge regionale 27 dicembre 1991, n. 70, è sostituito dal seguente:

«Per le attività commerciali al dettaglio di cui all'art. 4 del decreto legislativo n. 114/1998, con superficie di vendita superiore a mq 400 devono anche essere osservati gli standard relativi al fabbisogno di parcheggi pubblici stabiliti dagli indirizzi e dai criteri di cui all'art. 3 della legge regionale sulla disciplina del commercio in Piemonte in attuazione del decreto legislativo n. 114/1998, applicando il maggiore tra quelli previsti al n. 3) del primo comma e quelli previsti nel presente comma; nel caso di interventi nei centri storici, individuati conformemente a quanto disposto dall'art. 24, primo comma, n. 1), la dotazione di parcheggi pubblici è stabilita nella misura dell'80 per cento degli standard previsti dai citati indirizzi e criteri, fatte salve ulteriori prescrizioni aggiuntive stabilite dai criteri stessi. I comuni possono richiedere altre dotazioni di standard o di altre aree per attrezzature al servizio degli insediamenti non disciplinate dal presente comma e che sono da intendersi aggiuntive a quelle previste dallo stesso.».

13. La lettera f) del primo comma dell'art. 26 della legge regionale n. 56/1977, è sostituita dalla seguente:

«f) le aree e gli edifici da riservare alle attività commerciali al dettaglio, con riferimento a quanto previsto dal decreto legislativo n. 114/1998 e nel rispetto delle norme previste dagli indirizzi e dai criteri di cui all'art. 3 della legge regionale sulla disciplina del commercio in Piemonte in attuazione del decreto legislativo n. 114/1998, nonché gli impianti di commercializzazione all'ingrosso.».

14. Il sesto comma dell'art. 26 della legge regionale n. 56/1977, come modificato dall'art. 5 della legge regionale n. 70/1991, è sostituito dal seguente:

«Il rilascio delle concessioni ed autorizzazioni edilizie relative all'insediamento delle attività commerciali al dettaglio con superficie di vendita fino a mq 1.500 nei comuni con popolazione fino a diecimila abitanti e a mq 2.500 negli altri comuni è contestuale al rilascio dell'autorizzazione commerciale ai sensi del decreto legislativo n. 114/1998, purché la superficie lorda di pavimento non sia superiore a mq 4.000. Negli altri casi il rilascio delle concessioni ed autorizzazioni edilizie è subordinato alle norme e prescrizioni di cui ai commi seguenti.».

15. Il settimo comma dell'art. 26 della legge regionale n. 56/1977, come modificato dall'art. 5 della legge regionale n. 70/1991, è sostituito dal seguente:

«Nel caso di insediamenti di attività commerciali al dettaglio con superficie lorda di pavimento compresa tra mq 4.000 e mq 8.000, il rilascio della concessione o autorizzazione edilizia è subordinato alla stipula di una convenzione o atto di impegno unilaterale, ai sensi dell'art. 49, quinto comma, ed a preventiva autorizzazione regionale. Tale autorizzazione è rilasciata in conformità agli indirizzi ed ai criteri di cui all'art. 3 della legge regionale sulla disciplina del commercio in Piemonte in attuazione del decreto legislativo n. 114/1998.».

16. L'ottavo comma dell'art. 26 della legge regionale n. 56/1977, come modificato dall'art. 5 della legge regionale n. 70/1991, è sostituito dal seguente:

«Nel caso di insediamenti di attività commerciali al dettaglio con superficie lorda di pavimento superiore a mq 8.000, il rilascio della concessione o autorizzazione edilizia è subordinato a preventiva approvazione di uno strumento urbanistico esecutivo ed a preventiva autorizzazione regionale. Tale autorizzazione è rilasciata in conformità agli indirizzi ed ai criteri di cui all'art. 3 della legge regionale sulla disciplina del commercio in Piemonte in attuazione del decreto legislativo n. 114/1998.».

17. Il nono comma dell'art. 26 della legge regionale n. 56/1977, come modificato dall'art. 5 della legge regionale n. 70/1991, è sostituito dal seguente:

«Nei casi previsti dai commi sesto, settimo e ottavo, nella concessione o autorizzazione edilizia, nella convenzione o atto di impegno unilaterale che disciplinano l'intervento, sono precisate:

- a) la superficie utile lorda e la superficie lorda di pavimento dell'insediamento commerciale;
- b) la superficie di vendita ripartita per tipologia di strutture distributive limitatamente alle medie e grandi strutture di vendita;
- c) le superfici a magazzino e deposito;
- d) le superfici destinate alle attività accessorie;
- e) le superfici destinate ad altre attività, ad esempio artigianali, di servizio;
- f) le superfici destinate ai servizi pubblici (parcheggi e verde pubblici) a norma dell'art. 21;
- g) le superfici destinate a soddisfare il fabbisogno di parcheggi previsti dai citati indirizzi e criteri;
- h) i parcheggi privati ai sensi della legge 24 marzo 1989, n. 122 (Disposizioni in materia di parcheggi, programma triennale per le aree urbane maggiormente popolate, nonché modificazioni di alcune norme del testo unico sulla disciplina della circolazione stradale), le superfici destinate a carico e scarico merci, nonché ogni altro ulteriore elemento previsto dai citati indirizzi e criteri.»

18. Dopo il nono comma dell'art. 26 della legge n. 56/1977, come da ultimo modificato dall'art. 5 della legge regionale n. 70/1991, è inserito il seguente:

«Nei casi di superficie lorda di pavimento superiore a mq 4.000, nella convenzione devono essere adeguatamente dettagliate le soluzioni che risolvono i problemi di impatto con la viabilità e deve essere definita l'attribuzione dei relativi costi di realizzazione».

19. Il decimo comma dell'art. 26 della legge regionale n. 56/1977, come modificato dall'art. 5 della legge regionale n. 70/1991, è sostituito dal seguente:

«L'ampliamento della superficie lorda di pavimento originaria o la modifica delle destinazioni d'uso, tipizzate al nono comma, comporta l'acquisizione dell'autorizzazione regionale, la revisione della convenzione o dell'atto di impegno unilaterale e dello strumento urbanistico esecutivo solo quando le variazioni superino il 10 per cento della superficie utile lorda di pavimento originaria, salvo che, per via di successivi ampliamenti, si superino i limiti di cui ai commi settimo e ottavo».

#### Capo IV

#### ORARI DI VENDITA

#### Art. 8.

##### Principi in tema di orari di vendita

1. In applicazione del disposto dell'art. 11 del decreto legislativo n. 114/1998 gli orari di apertura e chiusura al pubblico degli esercizi di vendita al dettaglio sono rimessi alla libera determinazione degli esercenti nel rispetto delle disposizioni di cui al suindicato articolo e dei criteri emanati dai comuni in applicazione dell'art. 36 della legge n. 142/1990.

2. I comuni conformano la predisposizione dei criteri in materia di orari di apertura e di chiusura degli esercizi di vendita ai seguenti principi:

a) armonizzazione degli orari di apertura degli esercizi commerciali agli orari dei servizi pubblici e degli uffici locali, in relazione alle esigenze complessive degli utenti, in attuazione della legge regionale 6 aprile 1995, n. 52 (Norme per la formulazione e l'adozione dei piani comunali di coordinamento degli orari PCO ai sensi dell'art. 36, comma 3, della legge n. 142/1990) e dell'art. 36, comma 3, della legge n. 142/1990;

b) promozione di un costante processo di confronto fra le parti sociali interessate ed i soggetti pubblici per avviare sperimentazioni di nuove soluzioni di servizio alla collettività;

c) coordinamento degli orari degli esercizi di vendita, con particolare riguardo alle caratteristiche delle zone, così come individuate dagli indirizzi e dai criteri di cui all'art. 3, attraverso l'articolazione della mezza giornata di chiusura infrasettimanale, qualora prevista, e delle deroghe all'obbligo della chiusura festiva e domenicale secondo aree omogenee dello stesso comune, e, qualora necessario, anche a livello sovracomunale, previa intesa con i comuni interessati;

d) ottimizzazione del servizio al consumatore attraverso:

1) l'individuazione dei giorni domenicali e festivi nei quali consentire la deroga di cui alla lettera c) in modo tale da garantire per ogni area omogenea l'apertura degli esercizi per ulteriori otto domeniche o festività oltre a quelle comunque previste per il mese di dicembre;

2) la definizione degli ambiti territoriali entro i quali è consentito l'esercizio dell'attività di vendita ad un limitato numero di esercizi di vicinato in orario notturno;

3) la definizione del regime di orari da applicarsi alle attività miste di uno stesso esercizio commerciale, con particolare riguardo ai centri polifunzionali e ai centri commerciali, secondo criteri che, oltre al settore merceologico o all'attività prevalente, tengano conto delle esigenze complessive dell'utenza;

4) l'uniformità del regime degli orari delle attività artigiane, agricole ed industriali esercenti la vendita al dettaglio a quello dei negozi;

5) la definizione delle modalità in base alle quali gli esercizi del settore alimentare devono garantire l'apertura al pubblico in caso di più di due festività consecutive.

#### Art. 9.

##### Località ad economia turistica

1. Il consiglio regionale, su proposta della giunta, sentite le rappresentanze degli enti locali, attraverso la conferenza permanente Regione-autonomie locali istituita ai sensi della legge regionale n. 34/1998, e le rappresentanze delle organizzazioni regionali più rappresentative dei consumatori, delle imprese del commercio e turismo e dei lavoratori dipendenti, approva i criteri per l'individuazione delle località ad economia turistica, al fine particolare delle deroghe di cui all'art. 12, comma 1, del decreto legislativo n. 114/1998, con riferimento alle seguenti tipologie di comuni:

a) comuni o parti di comuni a prevalente economia turistica o, comunque, ad elevato indice di specializzazione turistica;

b) città d'arte o parti di comuni aventi tale connotazione;

c) comuni montani o zone montane di comuni;

d) altri comuni o singole zone di comuni caratterizzati dalla presenza di attrattive termali, naturalistico-ambientali, storico-culturali, sportive, artigianali, enogastronomiche, religiose, in cui il movimento turistico, anche solo giornaliero, costituisce un elemento di significativo apporto all'animazione o all'economia della località;

e) comuni, o parti di essi, interessati da un rilevante afflusso di turisti in occasione di manifestazioni permanenti o episodiche, connate da capacità di attrazione extracomunale.

2. Ciascuna provincia sulla base delle istanze presentate dai comuni del proprio territorio interessati, provvede, in applicazione dei criteri regionali di cui al comma 1 e sentite le organizzazioni provinciali più rappresentative dei consumatori, delle imprese del commercio e del turismo, nonché dei lavoratori dipendenti, all'individuazione della connotazione permanente o periodica o episodica, di località turistica dell'intero territorio comunale o di parti specifiche dello stesso, sulla base delle esigenze e delle peculiari caratteristiche territoriali ed economiche locali.

3. Ciascuna provincia provvede altresì, sentite le organizzazioni provinciali maggiormente rappresentative di cui al comma 2, all'individuazione, per ciascun comune interessato, dei periodi in cui è riconosciuta la presenza rilevante di popolazione turistica, anche giornaliera, ai fini delle deroghe previste dall'art. 12, comma 1, del decreto legislativo n. 114/1998.

4. Le deliberazioni relative alle deroghe previste dal presente articolo devono essere inviate entro quindici giorni dalla loro adozione all'osservatorio regionale di cui al capo IX.

5. I criteri di cui al presente articolo possono essere sottoposti ad aggiornamento sulla base di mutamenti del contesto economico del mercato, in relazione alle caratteristiche degli ambiti territoriali della Regione.

*Capo V*  
COMMERCIO SU AREA PUBBLICA

Art. 10.  
*Commercio su area pubblica*

1. Il consiglio regionale, con le procedure di cui all'art.3, comma 1, definisce i criteri generali per l'individuazione delle aree da destinare all'esercizio del commercio su aree pubbliche, con riferimento alle tipologie di manifestazioni e forme ed in relazione alla localizzazione, dimensionamento e composizione merceologica.

2. I criteri perseguono i seguenti obiettivi:

a) ottimizzare il servizio, con particolare riguardo all'ubicazione ed alla tipologia dell'offerta;

b) realizzare un adeguato equilibrio con le altre forme di distribuzione, tenuto conto delle presenze dei consumatori e attraverso la valorizzazione del ruolo di completamento e di alternativa rispetto al commercio fisso;

c) definire un disegno territoriale del commercio su area pubblica in correlazione con le peculiarità territoriali, secondo le tipologie individuate dall'art. 6, comma 3 del decreto legislativo n. 114/1998;

d) incentivare il commercio su area pubblica nelle sue varie forme, anche itineranti, per potenziare l'offerta commerciale in ambito urbano e per valorizzare il suo ruolo dal punto di vista della concorrenza anche nei confronti delle forme di commercio fisso a localizzazione extraurbana;

e) sostenere l'adeguamento delle aree alle norme di igiene, sanità e sicurezza;

f) valorizzare il ruolo della produzione agricola locale e regionale.

3. Il consiglio regionale, secondo le procedure stabilite al comma 1, può modificare i criteri sulla base delle successive esperienze applicative, delle modificazioni del contesto economico del mercato ed in relazione ai mutamenti delle caratteristiche degli ambiti territoriali della Regione.

Art. 11.

*Ulteriori disposizioni sul commercio su area pubblica*

1. La giunta regionale, sentite le rappresentanze degli enti locali, le organizzazioni regionali più rappresentative dei consumatori e delle imprese del commercio e dei produttori agricoli, adotta i criteri per il rilascio delle autorizzazioni per il commercio su area pubblica, nonché per l'istituzione, soppressione, spostamento, funzionamento dei mercati e delle varie forme di commercio su area pubblica, ai sensi dell'art. 28, commi 12 e 13 del decreto legislativo n. 114/1998.

2. Allo stesso modo la giunta regionale determina:

a) le indicazioni relative alle modalità di esercizio del commercio su area pubblica, alle procedure per il rilascio e alle altre vicende giuridico-amministrative delle autorizzazioni ed i criteri per l'assegnazione dei posteggi;

b) le modalità di partecipazione dei produttori agricoli al commercio su area pubblica;

c) le disposizioni relative alla valenza delle autorizzazioni già rilasciate ai sensi della legge 28 marzo 1991, n. 112 (Commercio su aree pubbliche), sia *ex novo* che per effetto di conversione;

d) gli indirizzi in materia di orari delle attività di commercio su area pubblica con particolare riguardo:

1) al rispetto dei principi dell'art.8 della presente legge;

2) alle diverse modalità di esercizio dell'attività;

3) all'assetto della rete distributiva locale in sede fissa;

4) alla possibilità di stabilire fasce diversificate di orari fra commercio su area pubblica e commercio in sede fissa in relazione alle esigenze dei consumatori;

5) alle limitazioni per motivi di interesse e di sicurezza pubblica.

3. Gli indirizzi possono essere sottoposti ad aggiornamento per ragioni di ottimizzazione del funzionamento del commercio su area pubblica.

4. I comuni possono rilasciare autorizzazioni stagionali per il commercio su ea pubblica con le stesse modalità previste per le autorizzazioni non stagionali, nonché concedere autorizzazioni temporanee alla vendita su area pubblica in occasione di fiere, feste, mercati o altre riunioni straordinarie di persone. Le autorizzazioni sono valide soltanto per i giorni delle predette riunioni e sono rilasciate esclusivamente a chi è in possesso dei requisiti professionali e soggettivi previsti dalla legge.

*Capo VI*  
VENDITE STRAORDINARIE

Art. 10.  
*Esercizio delle funzioni amministrative*

1. La Regione trasferisce ai comuni le funzioni amministrative previste dall'art. 15 del decreto legislativo n. 114/1998, relative alla fissazione delle modalità di svolgimento, della pubblicità, dei periodi e della durata delle vendite di liquidazione e di fine stagione, secondo i principi e le disposizioni degli articoli 13, 14 e 15.

Art. 13.  
*Vendite di liquidazione*

1. La vendita di liquidazione è soggetta a previa comunicazione al comune ove ha sede il punto di vendita e può essere effettuata decorsi trenta giorni dal ricevimento della stessa.

2. Nella comunicazione il soggetto interessato dichiara:

a) l'ubicazione dell'esercizio nel quale viene effettuata la vendita;

b) le date di inizio e quella di cessazione della vendita;

c) le motivazioni della liquidazione;

d) le merci poste in vendita, distinte per voci merceologiche, con indicazione della qualità e quantità, dei prezzi praticati prima della vendita straordinaria e dei prezzi che saranno praticati nella stessa;

e) i testi delle asserzioni pubblicitarie ai fini della corretta informazione al consumatore.

3. Le comunicazioni relative alle liquidazioni per cessazione di attività, cessione di azienda, trasferimento di sede dell'esercizio e trasformazione dei locali devono altresì contenere l'indicazione degli estremi delle comunicazioni o autorizzazioni, concessioni o licenze, di presupposto o, nel caso di cessione, dell'atto di cessione.

4. Le operazioni di rinnovo di minore entità, non supportate da atti amministrativi di presupposto, necessitano dei preventivi di spesa allegati alla comunicazione. Il comune valuta l'opportunità di consentire la liquidazione.

5. I comuni stabiliscono la durata della vendita di liquidazione, comunque per un periodo massimo di tre mesi, sulla base delle motivazioni contenute nella comunicazione.

6. A decorrere dall'inizio delle vendite di cui al presente articolo, è vietato introdurre, nei locali e pertinenze del punto vendita interessato, ulteriori merci del genere di quelle per le quali viene effettuata la vendita di liquidazione. Il divieto di rifornimento riguarda sia le merci acquistate sia quelle concesse in conto deposito.

7. Durante le vendite di liquidazione rimangono validi gli atti di presupposto all'esercizio dell'attività di vendita. È vietata l'effettuazione di vendita di liquidazione con il sistema del pubblico incanto.

Art. 14.  
*Vendite di fine stagione*

1. La vendita di fine stagione deve essere preceduta da comunicazione al comune, ove ha sede il punto di vendita, contenente:

a) l'ubicazione dell'esercizio nel quale viene effettuata la vendita;

- b) la data di inizio e quella di cessazione della vendita;
- c) le percentuali degli sconti o ribassi praticati sui prezzi normali di vendita;
- d) i testi delle asserzioni pubblicitarie, ai fini della corretta informazione al consumatore.

2. Le vendite di fine stagione possono essere effettuate soltanto in due periodi dell'anno, precisamente dal 10 gennaio al 31 marzo e dal 10 luglio al 30 settembre. Nell'ambito di tali periodi i comuni fissano annualmente la durata delle vendite di fine stagione fino ad un massimo di quattro settimane, anche non continuative, per ciascun periodo. Per la definizione del calendario annuale delle vendite di fine stagione, i comuni si raccordano con gli altri comuni confinanti anche con riferimento alle aree di programmazione commerciale previste dagli indirizzi e criteri di cui all'art. 3.

#### Art. 15.

##### Disposizioni comuni

1. I comuni stabiliscono le modalità relative alle indicazioni dei prezzi e alle asserzioni pubblicitarie e le procedure più idonee di controllo, al fine di garantire la veridicità e la correttezza dell'effettuazione delle vendite di liquidazione e di fine stagione in relazione alla tutela del consumatore.

2. Le violazioni alle disposizioni in materia di vendita di liquidazione e di fine stagione sono punite ai sensi dell'art. 22, commi 3, 6 e 7 del decreto legislativo n. 114/1998. In caso di particolare gravità o di recidiva il sindaco può disporre la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a trenta giorni. Tali disposizioni non si applicano alle vendite disposte dall'autorità giudiziaria a seguito di esecuzione forzata.

3. Nelle vendite di liquidazione e di fine stagione o nella relativa pubblicità è vietato l'uso della dizione «vendite fallimentari» come pure ogni riferimento a fallimento, procedure fallimentari, esecutive, individuali o concorsuali e simili, anche come termine di paragone.

#### Capo VII

##### CENTRI DI ASSISTENZA TECNICA, FORMAZIONE PROFESSIONALE E CREDITO AL COMMERCIO

#### Art. 16.

##### Centri di assistenza tecnica

1. La Regione, in attuazione dell'art. 23 del decreto legislativo n. 114/1998, promuove la costituzione di appositi centri di assistenza tecnica, di seguito denominati centri al fine di sviluppare i processi di ammodernamento della rete distributiva. I centri, istituiti dalle associazioni di categoria e da altri soggetti interessati, svolgono a favore delle imprese commerciali attività di assistenza tecnica in materia di innovazione tecnologica e organizzativa, di gestione economica e finanziaria di impresa, di accesso ai finanziamenti anche comunitari, di sicurezza e tutela dei consumatori, di tutela dell'ambiente, di igiene e sicurezza sul lavoro, di interventi finalizzati alla introduzione di sistemi di qualità ed alla loro certificazione.

2. I centri sono autorizzati dalla Regione, in misura massima di uno per soggetto costituente, esclusivamente in presenza di uno statuto che preveda lo svolgimento delle attività di cui al comma 1 a favore di tutte le imprese richiedenti le prestazioni, a prescindere dall'appartenenza o meno delle stesse ai soggetti istitutivi del centro, e della disponibilità di una struttura articolata e funzionante sul territorio regionale.

3. I soggetti costituenti i centri possono essere le associazioni di categoria del settore rappresentative di almeno il 5 per cento delle aziende commerciali operanti sul territorio regionale secondo i dati rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente la costituzione del centro, anche congiuntamente ad altri soggetti interessati. Le associazioni e gli altri soggetti devono avere svolto attività di assistenza tecnica alle imprese commerciali nei tre anni precedenti la costituzione del centro.

4. La Regione, al fine di assicurare un adeguato supporto al raggiungimento degli obiettivi della programmazione regionale di settore, in particolare la sensibilizzazione alla cultura dell'innovazione, l'indi-

viduazione ed il coordinamento delle linee di formazione e aggiornamento, la finalizzazione degli incentivi allo sviluppo del commercio, ed a garantire il sostegno progettuale agli enti locali per la riqualificazione del territorio, può partecipare alla formazione di centri di assistenza tecnica.

5. La giunta regionale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, stabilisce le modalità ed i termini di presentazione delle richieste di autorizzazione e la relativa documentazione. Stabilisce altresì l'autorità competente, i criteri e i termini per il rilascio dell'autorizzazione, i controlli sulla documentazione prodotta e sulle attività esercitate, nonché le sanzioni applicabili.

6. La giunta regionale stabilisce altresì criteri e modalità di incentivazione dei centri.

#### Art. 17.

##### Formazione professionale

1. La giunta regionale individua i percorsi formativi per l'accesso all'imprenditorialità, per l'aggiornamento degli operatori in attività, per l'innalzamento o la riqualificazione del livello professionale, con particolare riferimento alle nozioni in materia di organizzazione e qualità della gestione, marketing, normativa ambientale, sicurezza, tutela e informazione ai consumatori, introduzione dei sistemi di qualità e loro certificazione, al fine di favorire la formazione degli esercenti e degli addetti al settore commerciale e di sostenere e qualificare l'occupazione nel settore distributivo.

2. Le modalità organizzative, la durata, le materie ed i finanziamenti dei corsi di formazione professionale sono stabilite dalla giunta regionale in conformità alle disposizioni delle leggi regionali, statali e comunitarie in materia di politiche attive del lavoro, formazione e servizi all'impiego.

3. La partecipazione ai corsi di formazione professionale, conclusasi con esito positivo, costituisce condizione indispensabile per l'accesso all'esercizio del commercio relativamente al settore merceologico alimentare; le modalità di partecipazione e di ammissione alle prove finali per l'accertamento dell'idoneità sono stabilite dalla giunta regionale.

4. I corsi, secondo i percorsi formativi di cui al comma 1, possono essere istituiti, mediante convenzione con la Regione Piemonte, dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (C.C.I.A.A.) e dalle loro aziende speciali, dalle associazioni di categoria più rappresentative del settore a livello regionale e dagli enti costituiti con il loro concorso, dai centri di assistenza tecnica, da altri soggetti già operanti nel settore della formazione professionale.

5. La giunta autorizza altresì i piani di formazione e verifica la rispondenza agli obiettivi dei programmi di formazione portati a conoscenza prima dell'inizio dei corsi.

6. Sono ritenuti validi, agli effetti del possesso del requisito professionale di cui all'art. 5, comma 5, lettera a) del decreto legislativo n. 114/1998, i corsi effettuati presso enti riconosciuti da altre Regioni nonché l'avvenuto superamento, con esito favorevole, delle prove di idoneità già previste per l'iscrizione al registro degli esercenti il commercio dalla legge 11 giugno 1971, n. 426 (Disciplina del commercio).

7. In fase di prima applicazione, e comunque non oltre un anno dall'entrata in vigore della presente legge, i corsi professionali di cui al comma 3 sono svolti prioritariamente dalle C.C.I.A.A. e dalle associazioni di categoria più rappresentative del settore commerciale secondo i programmi della previgente normativa in materia di commercio. A tale scopo, presso ciascuna C.C.I.A.A. è costituita e nominata un'apposita commissione d'esame, composta da:

- un esperto designato dalla competente C.C.I.A.A., in qualità di presidente;
- un esperto in materia di norme igienico-sanitarie, designato dalla competente direzione regionale alla sanità;
- un esperto di tecnica commerciale designato dalla C.C.I.A.A.;
- un esperto di merceologia designato dalla C.C.I.A.A.;
- un rappresentante della struttura formativa che ha gestito il corso.

8. La commissione è integrata per ogni sessione d'esame da un componente del collegio docenti che, nominato dal responsabile della struttura formativa, svolge le funzioni di segretario durante lo svolgimento dello scrutinio.

9. I corsi di formazione professionale per l'accesso all'esercizio del commercio, relativamente al settore merceologico alimentare e limitatamente alla fase di prima applicazione di cui al comma 7, non comportano oneri a carico della Regione; gli stessi sono posti a carico dei soggetti organizzatori dei corsi e ricompresi nella quota d'iscrizione posta a carico degli allievi, secondo le modalità stabilite in apposita convenzione.

#### Art. 18.

##### *Credito al commercio*

1. La Regione agevola l'accesso al credito delle imprese operanti nel settore del commercio attraverso interventi diretti:

a) alla realizzazione di progetti integrati con il concorso degli enti locali per la valorizzazione del tessuto commerciale urbano, la rivitalizzazione delle realtà minori, la qualificazione del territorio e la creazione di centri commerciali naturali;

b) ai programmi di sviluppo delle imprese inerenti l'innovazione gestionale e tecnologica, il ricorso alla certificazione di qualità, la formazione e l'aggiornamento professionale. Gli interventi per il finanziamento dei programmi sono attuati anche mediante l'utilizzo del fondo di cui all'art. 4 della legge regionale 9 maggio 1997, n. 21 (Norme per lo sviluppo e la qualificazione dell'artigianato), e successive modificazioni ed integrazioni, tramite istituzione di apposite sezioni di detto fondo, sul quale possono confluire le risorse stanziati all'art. 24, comma 2, lettera c);

c) al concorso al fondo rischi dei consorzi e delle cooperative di garanzia collettiva fidi;

d) al sostegno della costituzione dei centri di assistenza tecnica e del loro finanziamento per l'attuazione di specifici progetti.

2. La Regione interviene a favore degli enti locali, delle imprese commerciali e loro forme associative per il finanziamento dei progetti integrati di cui al comma 1, lettera a) per la realizzazione dei fini ivi indicati.

3. I benefici determinati dagli interventi di cui al comma 1 sono attribuiti in una delle seguenti forme: concessione di garanzie sui prestiti; bonus fiscali; contributi in conto capitale e in conto interessi; finanziamenti agevolati; finanziamenti su operazioni di leasing e di ingegnerizzazione finanziaria. Gli interventi sono attuati con procedimento automatico, valutativo e negoziale.

4. In fase di prima applicazione, nelle more dell'emanazione del provvedimento regionale attuativo del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 (Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c) della legge 15 marzo 1997, n. 59), la giunta regionale determina i criteri e le modalità degli interventi a favore dei soggetti di cui al comma 1, concessi mediante risorse proprie, statali o comunitarie.

5. In particolare la giunta, sulla base degli obiettivi della programmazione regionale di settore ed in conformità dei limiti imposti dalla disciplina comunitaria in materia di aiuti alle piccole e medie imprese, per ciascun intervento individua:

a) la tipologia del procedimento con riferimento alle caratteristiche ed alle finalità dell'aiuto;

b) i requisiti dei soggetti beneficiari e l'ambito territoriale di applicazione;

c) la tipologia e il periodo di ammissibilità delle spese nonché la relativa documentazione;

d) la forma dell'aiuto concedibile scegliendolo tra quelli indicati al comma 3;

e) le intensità dell'aiuto e le modalità di calcolo in equivalente sovvenzione lorda o netta;

f) i termini per la realizzazione dell'iniziativa, i tempi di concessione ed erogazione dell'intervento;

g) le modalità e i termini di effettuazione dei controlli, i motivi di revoca dei benefici erogati e l'eventuale ricorso al regime di convenzione con soggetti terzi per lo svolgimento di alcune fasi del procedimento.

6. La giunta regionale predispone annualmente il monitoraggio degli interventi di sostegno pubblico concessi nell'anno precedente, al fine di verificare lo stato di attuazione, anche finanziario, di ciascun regime d'aiuto e la capacità di perseguire i relativi obiettivi. Sulla scorta dei dati rilevati, la giunta regionale entro il mese di giugno di ciascun anno predispone e trasmette al consiglio regionale una relazione contenente per ogni tipologia di intervento:

a) lo stato di attuazione finanziario;

b) l'efficacia degli interventi rispetto agli obiettivi perseguiti;

c) l'eventuale fabbisogno finanziario per gli interventi in vigore;

d) l'eventuale esigenza di nuovi interventi.

#### Capo VIII

##### VERIFICA E CONTROLLO

#### Art. 19.

##### *Competenze regionali*

1. Fatta salva la competenza comunale all'irrogazione delle sanzioni amministrative di cui all'art. 22 del decreto legislativo n. 114/1998, la Regione verifica la corretta applicazione delle disposizioni statali e regionali nelle materie del commercio.

2. In particolare, compete alla Regione la verifica della conformità dell'azione amministrativa e programmatoria comunale all'attuazione degli strumenti regionali emanati sulla base delle disposizioni del decreto legislativo n. 114/1998, nonché la verifica della rispondenza delle attività realizzate ai relativi atti autorizzatori.

3. La Regione, anche avvalendosi di altri organismi competenti, esercita l'intervento sostitutivo previsto dagli articoli 6 e 28 del decreto legislativo n. 114/1998 in caso di inerzia da parte dei comuni.

#### Capo IX

##### OSSERVATORIO REGIONALE DEL COMMERCIO

#### Art. 20.

##### *Istituzione dell'osservatorio regionale del commercio*

1. La Regione Piemonte, in attuazione dell'art. 6, comma 1, lettera g), del decreto legislativo n. 114/1998 istituisce l'osservatorio regionale del commercio, di seguito denominato osservatorio regionale, con sede presso la direzione regionale competente in materia di commercio e artigianato, per assicurare un sistema coordinato di monitoraggio sull'entità ed efficienza della rete distributiva commerciale, al fine delle valutazioni sull'efficacia degli interventi regionali, nazionali e comunitari in materia.

2. L'attività dell'osservatorio regionale si raccorda con le finalità dell'osservatorio nazionale costituito presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

#### Art. 21.

##### *Obiettivi dell'osservatorio regionale*

1. L'attività dell'osservatorio regionale concorre:

a) alla programmazione regionale nel settore del commercio;

b) al monitoraggio dell'entità ed efficienza della rete distributiva commerciale;

c) alla valutazione dell'efficacia degli interventi regionali in materia;

d) a fornire a tutti i soggetti interessati i dati e le elaborazioni per una migliore conoscenza del settore della distribuzione commerciale piemontese;

e) alla realizzazione del sistema informativo regionale del settore della distribuzione commerciale, in raccordo con l'osservatorio nazionale del commercio e con gli osservatori regionali economici e settoriali.

2. Per i fini di cui al comma 1, l'osservatorio regionale predispone annualmente, entro il mese di ottobre, un programma di attività da svolgersi nell'anno successivo, sentita l'apposita commissione da istituirsi con deliberazione della giunta regionale, composta dai rappresentanti delle imprese del commercio, degli enti locali, delle organizzazioni dei consumatori e dei lavoratori dipendenti. Il programma annuale di attività è approvato dalla giunta regionale e comunicato alla competente commissione del consiglio regionale.

#### Art. 22.

##### *Attività dell'osservatorio*

1. L'osservatorio regionale, per il raggiungimento degli obiettivi di cui all'art. 21:

a) cura la raccolta e l'aggiornamento delle principali informazioni sul settore, anche avvalendosi degli enti locali, delle C.C.I.A.A., delle organizzazioni del settore commerciale ed attivando, quando occorre, specifiche collaborazioni con soggetti pubblici e privati;

b) promuove il coordinamento con i sistemi informativi della Regione Piemonte e dell'osservatorio nazionale costituito presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato secondo il disposto dell'art. 6, comma 1, lettera g) del decreto legislativo n. 114/1998;

c) promuove indagini e ricerche e attiva collaborazioni per lo studio delle problematiche strutturali ed economiche relative al settore del commercio regionale, nazionale e comunitario;

d) realizza strumenti di informazione periodica destinati alle imprese del settore operanti nella Regione Piemonte, alle organizzazioni professionali, agli istituti di ricerca e alle istituzioni pubbliche;

e) svolge attività di informazione socio-economica, anche attraverso l'organizzazione di seminari e convegni di studio con le categorie interessate.

2. Per la realizzazione delle attività dell'osservatorio regionale, possono essere stipulate convenzioni con enti, istituzioni, società, istituti di ricerca, organizzazioni professionali e sindacali, nonché esperti che abbiano specifica competenza nel settore della distribuzione commerciale.

#### Art. 23.

##### *Sistema informativo regionale del commercio*

1. Il sistema informativo regionale del commercio del Piemonte (SIRC), assicura la gestione delle basi dati e le elaborazioni necessarie all'attività dell'osservatorio regionale e garantisce le funzioni di collegamento con l'osservatorio nazionale.

2. Il SIRC persegue i seguenti obiettivi:

a) acquisire sistematicamente i dati raccolti dai sistemi informativi di cui all'art. 22, comma 1, lettere a) e b) e dalle altre strutture regionali, nazionali, comunitarie ed extracomunitarie attraverso la creazione e la gestione di un apposito centro di documentazione;

b) aggiornare ed elaborare i dati disponibili per la realizzazione degli strumenti di informazione periodica di cui all'art. 22.

#### Capo X

##### NORME FINANZIARIE, TRANSITORIE E FINALI

#### Art. 24.

##### *Disposizioni finanziarie*

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata per l'anno 1999 la spesa di lire 12 miliardi.

2. Nello stato di previsione della spesa vengono conseguentemente istituiti appositi capitoli con la seguente denominazione e lo stanziamento a fianco indicato:

a) «Interventi per la valorizzazione del tessuto commerciale del Piemonte a favore degli enti locali» (articolo 18, comma 1, lettera a): lire 500 milioni;

b) «Interventi per la valorizzazione del tessuto commerciale del Piemonte a favore delle imprese e loro forme associative» (articolo 18, comma 1, lettera a): lire 500 milioni;

c) «Interventi per l'accesso al credito delle imprese commerciali» (articolo 18, comma 1, lettere b) e c): lire 9 miliardi;

d) «Interventi per la formazione e la qualificazione degli operatori commerciali» (articolo 18, comma 1, lettera d): lire 1 miliardo;

e) «Interventi a favore dei centri di assistenza tecnica» (articolo 16, comma 1): lire 1 miliardo;

3. Nello stato di previsione della spesa viene conseguentemente istituito un apposito capitolo con la seguente denominazione: «Spese di funzionamento dell'osservatorio regionale del commercio», con la dotazione «per memoria».

4. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede mediante la riduzione di lire 12 miliardi in termini di competenza e di cassa del capitolo 26160 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1999, a favore degli interventi di cui al comma 2, lettere a), b), c), d) ed e).

5. La spesa per ciascuno degli esercizi finanziari successivi all'anno 1999 è determinata con legge di approvazione dei bilanci o delle relative leggi di variazione.

6. Sono autorizzate variazioni compensative con atto amministrativo tra i capitoli di cui al comma 2, appartenenti alla medesima autorizzazione di spesa.

#### Art. 25.

##### *Norme transitorie*

1. Le domande di autorizzazione all'apertura, ampliamento e trasferimento di una media e grande struttura di vendita, presentate alla giunta regionale ed alle quali non è stato dato seguito ai sensi dell'art. 25, comma 6 del decreto legislativo n. 114/1998, vengono valutate in base alle norme degli indirizzi e criteri di cui all'art. 3 della presente legge, e secondo le competenze di cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo n. 114/1998.

2. I comuni, qualora non abbiano ancora provveduto, sono tenuti a rilasciare le autorizzazioni a seguito dei nullaosta di cui alla legge n. 426/1971, nel termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge. In particolare alle suddette autorizzazioni si applicano le disposizioni previste dall'art. 5 della presente legge. Si applica l'art. 5 anche alle autorizzazioni già rilasciate a seguito di nullaosta di cui alla legge n. 426/1971, qualora la struttura non sia ancora stata realizzata, indipendentemente dalla data di rilascio della stessa.

3. Fino all'emanazione degli atti previsti dall'art. 11 rimangono in vigore i criteri relativi al commercio su area pubblica di cui alla deliberazione di consiglio regionale 1° dicembre 1998, n. 508-14689 (Indirizzi provvisori ai comuni in materia di commercio su aree pubbliche in attuazione della legge n. 112/1991 e della legge regionale n. 17/1995) e, per quanto ivi non previsto, alle disposizioni della legge regionale 13 febbraio 1995, n. 17 (Disciplina delle funzioni attribuite

alle Regioni dalla legge 28 marzo 1991, n. 112 in materia di commercio su aree pubbliche. Modifica della legge regionale 7 settembre 1987, n. 47).

4. È sospesa la presentazione delle domande di nuova autorizzazione per l'esercizio del commercio su area pubblica dalla data di pubblicazione della deliberazione del consiglio regionale n. 508-14689 del 1998 fino a centottanta giorni dopo l'entrata in vigore della presente legge.

5. Nell'individuazione delle aree da destinare all'esercizio del commercio su area pubblica i comuni si attengono ai criteri generali di cui all'art. 10.

6. Fino all'adozione dei criteri di cui all'art. 11, i comuni si attengono, nella regolamentazione degli orari del commercio su area pubblica, alle disposizioni vigenti in sede locale adottate ai sensi della legge n. 112/1991 e successivi regolamenti attuativi.

7. Fino all'adozione dei criteri di cui all'art. 9 restano in vigore le disposizioni in materia di orari nelle località ad economia turistica di cui alla deliberazione del consiglio regionale 16 giugno 1999 n. 544 - 7802 (Ratifica ai sensi dell'art. 40 dello statuto della deliberazione della giunta regionale del 23 aprile 1999 n. 2 - 27125 - Orari dei negozi - Individuazione di località ad economia turistica nella fase di prima applicazione del decreto legislativo n. 114/1998).

8. In fase di prima applicazione, il termine di cui all'art. 21, comma 2 è stabilito in novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

#### Art. 26.

##### *Disposizioni finali*

1. Per tutto quanto non espressamente previsto nella presente legge, si fa riferimento al decreto legislativo n. 114/1998.

2. Gli indirizzi ed i criteri di cui agli articoli 3 e 10 sono approvati dal consiglio regionale entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge.

3. La giunta regionale e il consiglio regionale devono sottostare alle norme previste dall'art. 87 del Trattato nell'individuazione dei criteri e delle risorse finanziarie necessarie all'erogazione di aiuti alle imprese commerciali, qualora questi dovessero superare i limiti imposti dalle linee direttrici in materia di aiuti di Stato alle piccole e medie imprese.

#### Art. 27.

##### *Clausola d'urgenza*

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 45 dello statuto della Regione Piemonte ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Torino, 12 novembre 1999

GHIGO

(Omissis).

99R0944

## LEGGE REGIONALE 18 novembre 1999, n. 29.

**Interventi per l'università ed il diritto allo studio universitario.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 47 del 24 novembre 1999)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

*Finalità*

1. La Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 4 dello statuto, promuove lo sviluppo degli insediamenti universitari e dei servizi per il diritto allo studio, al fine di sostenere la qualificazione e l'efficacia dell'attività didattica, formativa e scientifica delle istituzioni universitarie della Regione e al fine di favorire il riassetto dell'Università degli studi di Torino, del Politecnico di Torino e delle loro attività formative decentrate nonché il consolidamento dell'Università del Piemonte Orientale, anche in riferimento agli standards europei ed internazionali.

2. La giunta regionale, a tale scopo, è autorizzata ad erogare finanziamenti agli atenei piemontesi ed all'ente regionale per il diritto allo studio universitario, con i seguenti obiettivi:

a) acquisizione, costruzione, ristrutturazione e riqualificazione di aree e di immobili da destinarsi a sedi di attività universitarie;

h) realizzazione ed adeguamento di laboratori, biblioteche, sistemi informativi e di quant'altro utile al potenziamento ed alla completa utilizzazione delle risorse didattico-scientifiche;

c) conservazione, allestimento o riallestimento di collezioni scientifiche, a supporto degli interventi di valorizzazione del patrimonio storico-scientifico degli atenei;

d) acquisizione, costruzione e ristrutturazione di immobili da destinarsi a residenze o ad altri servizi pertinenti lo sviluppo del diritto allo studio, in ambito universitario e post-universitario;

e) realizzazione ed adeguamento di spazi attrezzati da destinare a sede delle attività organizzate dagli studenti e dalle associazioni, cooperative e rappresentanze studentesche.

Art. 2.

*Modalità per l'erogazione dei finanziamenti*

1. Il consiglio regionale, su proposta della giunta regionale, approva gli obiettivi e gli indirizzi del programma generale di intervento.

2. I soggetti beneficiari dei finanziamenti, sulla base delle deliberazioni assunte dai rispettivi consigli di amministrazione e, per gli atenei, acquisito il parere del senato accademico; entro sei mesi dal-

l'entrata in vigore della legge, presentano alla giunta regionale un programma generale di interventi, con l'indicazione degli obiettivi che li hanno motivati e dei risultati attesi. Il programma è accompagnato dal piano economico e dei tempi di attuazione nonché dalla precisazione della disponibilità dei beni, oggetto degli interventi stessi, e della situazione amministrativa di attuabilità delle opere previste.

3. La giunta regionale, verificata la coerenza degli interventi proposti con le finalità della legge e con gli obiettivi e gli indirizzi approvati dal consiglio regionale, sentito il comitato regionale di coordinamento, costituito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25 e previo parere della commissione consiliare competente, provvede a stipulare con i soggetti beneficiari accordi, intese, convenzioni.

4. Tali atti devono contenere le seguenti indicazioni:

a) programma generale di sviluppo degli insediamenti universitari e dei servizi per il diritto allo studio universitario;

b) individuazione delle priorità degli interventi da finanziare, anche con il concorso di altri soggetti sostenitori e del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, in applicazione di eventuali protocolli d'intesa;

c) tempi di realizzazione degli interventi;

d) entità e modalità di erogazione dei finanziamenti e modalità di rendicontazione delle spese;

e) modalità di comunicazione delle iniziative.

5. Il presidente della giunta regionale o, in sua vece, l'assessore competente riferisce annualmente al consiglio regionale sullo stato di avanzamento degli interventi.

### Art. 3.

#### *Finanziamenti*

1. I finanziamenti per la realizzazione degli interventi, fissati in lire 105 miliardi, sono erogati nel quinquennio 1999-2003 all'università degli studi di Torino, al Politecnico di Torino, all'università del Piemonte orientale e all'ente regionale per il diritto allo studio universitario, con ripartizioni che sono definite dalla giunta regionale, sulla base dei programmi di cui all'art. 2, comma 2.

### Art. 4.

#### *Costituzione dell'osservatorio regionale per l'Università e per il diritto allo studio universitario*

1. Al fine di acquisire informazioni e documentazione, di raccogliere ed aggiornare tempestivamente dati statistici, di promuovere studi, ricerche, progetti per lo sviluppo universitario e dei servizi per il diritto allo studio e per fornire supporto alle attività del comitato regionale di coordinamento, è istituito, presso la direzione ai beni culturali dell'assessorato alla cultura, l'osservatorio regionale per l'Università e per il diritto allo studio universitario. L'osservatorio elabora metodologie e criteri per la valutazione dell'efficacia delle attività formative e di ricerca del sistema universitario piemontese e degli interventi per il diritto allo studio, anche in riferimento agli standards europei ed internazionali. L'osservatorio promuove inoltre la diffusione dei dati acquisiti e dei progetti elaborati, dei risultati delle valutazioni sul sistema universitario e sul diritto allo studio favorendo il confronto fra gli atenei, le amministrazioni pubbliche e le forze sociali ed economiche, con specifica attenzione al coinvolgimento della popolazione studentesca.

2. Su proposta della giunta regionale, il consiglio regionale approva le modalità di funzionamento dell'osservatorio nonché le forme per garantire la partecipazione degli atenei, delle rappresentanze studentesche, del sistema regionale della formazione professionale, dei provveditorati agli studi, delle forze economiche e sociali alla definizione degli indirizzi per l'attività dell'osservatorio.

3. Per il funzionamento dell'osservatorio e per lo svolgimento della sua attività, la giunta regionale, su proposta del comitato regionale di coordinamento, provvede a stipulare apposita convenzione con idonea istituzione, tra i cui soci figurino la Regione Piemonte, l'Università degli studi di Torino, il Politecnico di Torino. La convenzione deve in ogni caso prevedere il coinvolgimento e la partecipazione di studenti universitari all'attività dell'osservatorio, definendo criteri e modalità.

### Art. 5.

#### *Norma finanziaria*

1. Agli interventi finanziari previsti dalla presente legge si provvede mediante l'istituzione, nel bilancio della Regione, dei seguenti capitoli:

a) «Fondo per contributi a spese di investimento per lo sviluppo delle strutture universitarie e del diritto allo studio universitario»;

b) «Contributi per spese di funzionamento e di attività dell'osservatorio regionale per l'Università e per il diritto allo studio universitario».

2. Lo stanziamento del capitolo a), in termini di competenza e di cassa, è stabilito per l'anno 1999 in lire 20 miliardi, per l'anno 2000 in lire 20 miliardi, per l'anno 2001 in lire 25 miliardi; per la parte residua di 40 miliardi si provvederà in sede di predisposizione dei bilanci 2002, 2003.

3. Lo stanziamento del capitolo b), in termini di competenza e di cassa, è stabilito, per l'anno 1999, in lire 500 milioni; per gli esercizi successivi all'anno 1999 lo stanziamento è definito con i bilanci di previsione della Regione.

4. Alla copertura finanziaria degli oneri necessari alle attività descritte dal capitolo «Fondo per contributi a spese di investimento per lo sviluppo delle strutture universitarie e del diritto allo studio universitario», si provvede con prelievo dal capitolo 27170 per gli anni 1999, 2000, 2001, Per gli anni 2002 e 2003 si provvederà in sede di approvazione dei relativi bilanci, assicurando la copertura finanziaria mediante stipulazione di mutui.

5. Alla copertura finanziaria degli oneri necessari alle attività descritte dal capitolo «Contributi per spese di funzionamento e di attività dell'osservatorio regionale per l'Università e il diritto allo studio universitario» si provvede con prelievo dal capitolo 15910 del bilancio della Regione per l'anno 1999.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Torino, 18 novembre 1999

GHIGO

99R0945

## REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 21 ottobre 1999, n. 32.

Proroga del periodo di classificazione degli esercizi ricettivi di cui alla legge regionale 4 marzo 1982, n. 11 per la classificazione delle aziende ricettive.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 16 del 10 novembre 1999)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

*Proroga*

1. Il vigente periodo quinquennale 1995-1999 di validità della classificazione degli esercizi ricettivi, di cui alla legge regionale 4 marzo 1982, n. 11 (Norme per la classificazione delle aziende ricettive) e successive modificazioni, è prorogato al 31 dicembre 2001.

Art. 2.

*Dichiarazione d'urgenza*

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Genova, 21 ottobre 1999

MORI

LEGGE REGIONALE 5 novembre 1999, n. 33.

Modifiche alla legge regionale 24 luglio 1997, n. 28 (Organizzazione e Intermediazione di viaggi e soggiorni turistici).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 17 dell'11 novembre 1999)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Modifiche all'art. 3 della legge regionale 24 luglio 1997, n. 28

1. Al comma 4 dell'art. 3 della legge regionale 24 luglio 1997, n. 28 (Organizzazione e intermediazione di viaggi e soggiorni turistici) la parola «specificatamente» è abrogata.

2. Il comma 5 dell'art. 3 della legge regionale n. 28/1997, è sostituito dal seguente:

«5. Le agenzie possono convenzionarsi con i propri clienti per la dislocazione di terminali remoti posti all'interno di strutture diverse da quelle autorizzate, per la prenotazione e la consegna di biglietti di viaggio. Detta dislocazione è comunicata preventivamente alla provincia competente per territorio.»

3. Il comma 6 dell'art. 3 della legge regionale n. 28/1997, è sostituito dal seguente:

«6. Le agenzie possono prestare la propria attività in occasione di mostre, borse e fiere o simili manifestazioni, dandone comunicazione preventiva alla provincia nel cui territorio si svolge l'iniziativa.»

Art. 2.

Modifiche all'art. 7 della legge regionale n. 28/1997

1. Il comma 2 dell'art. 7 della legge regionale n. 28/1997, è abrogato.

2. Il comma 3 dell'art. 7 della legge regionale n. 28/1997, è sostituito dal seguente:

«3. La provincia verifica il possesso da parte del richiedente dei requisiti di cui agli articoli 11 e 12 del testo unico approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e successive modificazioni.»

3. Al comma 5 dell'art. 7 della legge regionale n. 28/1997 le parole «, con esclusione delle filiali in relazione alla propria sede» sono abrogate.

4. Il comma 9 dell'art. 7 della legge regionale n. 28/1997 è sostituito dal seguente:

«9. L'apertura di una filiale di agenzia di viaggio è comunicata, preventivamente, alla provincia competente per territorio, specificando gli estremi dell'autorizzazione relativi alla sede e dichiarando che l'assicurazione di cui all'art. 11, comma 6, è stata estesa all'attività della filiale nonché che i locali posseggono i requisiti previsti dall'art. 8, comma 3.»

5. Il comma 10 dell'art. 7 della legge regionale n. 28/1997 è sostituito dal seguente:

«10. La mancanza dei requisiti di cui al comma 9 comporta la chiusura della filiale sino alla regolarizzazione degli stessi.»

6. Il comma 12 dell'art. 7 della legge regionale n. 28/1997 è sostituito dal seguente:

«12. La provincia dà comunicazione dell'avvenuto rilascio di nuove autorizzazioni nonché dell'apertura di filiali alla Regione ed alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento del turismo, entro trenta giorni.».

#### Art. 3.

*Modifiche all'art. 8 della legge regionale n. 28/1997*

1. Il comma 4 dell'art. 8 della legge regionale n. 28/1997 è abrogato.

#### Art. 4.

*Modifiche all'art. 13 della legge regionale n. 28/1997*

1. Il comma 4 dell'art. 13 della legge regionale n. 28/1997 è abrogato.

2. Al comma 7 dell'art. 13 della legge regionale n. 28/1997 le parole «o della sua filiale» sono soppresse.

#### Art. 5.

*Modifiche all'art. 18 della legge regionale n. 28/1997*

1. Al comma 2 dell'art. 18 della legge regionale n. 28/1997 le parole «l'indirizzo, la qualità di sede o di filiale» sono sostituite con le parole «la sede».

2. Dopo il comma 2 dell'art. 18 della legge regionale n. 28/1997 è inserito il seguente comma:

«2-bis. Nel registro sono altresì annotate le filiali delle agenzie operanti sul territorio ligure.».

#### Art. 6.

*Modifiche all'art. 19 della legge regionale n. 28/1997*

1. Al comma 8 dell'art. 19 della legge regionale n. 28/1997 dopo le parole «le attività previste dall'art. 3» sono inserite le parole «comma 2».

2. Nel comma 11 dell'art. 19 della legge regionale n. 28/1997 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole «semprechè la stessa organizzazione del viaggio non rientri nei programmi scolastici.».

#### Art. 7.

*Modifiche all'art. 20 della legge regionale n. 28/1997*

1. Al comma 2 dell'art. 20 della legge regionale n. 28/1997 le parole da «Chiunque intraprenda» a «autorizzazione, è soggetto» sono sostituite dalle seguenti:

«L'organizzazione o l'intermediazione o la vendita di pacchetti turistici senza l'autorizzazione prevista dalla presente legge è soggetta».

#### Art. 8.

*Norme finali*

1. Le autorizzazioni relative alle filiali in esercizio all'entrata in vigore della presente legge sono estinte.

2. I depositi cauzionali autonomi riferiti alle filiali di cui al comma 1 sono svincolati d'ufficio entro quarantacinque giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Genova, 5 novembre 1999

MORI

LEGGE REGIONALE 11 novembre 1999, n. 34.

Legge di semplificazione dell'ordinamento regionale.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 17 dell'11 novembre 1999)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

#### Art. 1.

*Finalità*

1. La presente legge è finalizzata a semplificare il sistema normativo regionale mediante l'abrogazione espressa di leggi regionali già implicitamente abrogate o comunque non più operanti o applicate.

#### Art. 2.

*Abrogazione di leggi regionali*

1. Sono o rimangono abrogate le leggi regionali contenute nell'elenco «A» allegato alla presente legge.

#### Art. 3.

*Norma transitoria*

1. Le disposizioni abrogate dalla presente legge continuano a trovare applicazione per i rapporti sorti nel periodo della loro vigenza e per l'esecuzione degli accertamenti dell'entrata e degli impegni di spesa assunti.

2. Le procedure per la concessione e la liquidazione di contributi richiesti alla data di entrata in vigore della presente legge sono concluse ai sensi e per gli effetti delle normative previgenti.

3. Alle obbligazioni in annualità relative a vecchi limiti di impegno ed a corresponsione di differenze tassi, assunte in base alle leggi abrogate, si provvede per la durata residua con i bilanci degli esercizi in cui vengono a scadere.

4. Restano inoltre salve le obbligazioni relative alle rate successive alla prima dei contributi già concessi alla data di entrata in vigore della presente legge.

#### Art. 4.

*Capitoli di bilancio*

1. Con il bilancio dell'esercizio finanziario 2000 si provvede alla soppressione dei capitoli conseguente alle abrogazioni disposte con la presente legge.

#### Art. 5.

*Regimi di aiuto*

1. I contributi previsti dalle seguenti leggi sono concessi nei limiti del regime di aiuto *de minimis*, di cui alla comunicazione della commissione delle Comunità europee pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee del 6 marzo 1996:

a) legge regionale 14 luglio 1978, n. 40, (Norme in materia di manifestazioni fieristiche);

b) legge regionale 24 marzo 1980, n. 17, (Disciplina degli interventi a favore delle cooperative artigiane di garanzia);

c) legge regionale 30 gennaio 1995, n. 8, (Subdelega ai comuni delle funzioni amministrative delegate in materia di distribuzione di carburanti per autotrazione e loro disciplina);

d) legge regionale 14 agosto 1995, n. 41, (Disposizioni in materia di promozione occupazionale);

e) legge regionale 11 novembre 1997, n. 45, (Disciplina degli interventi da attuarsi nell'ambito dei distretti industriali della Liguria).

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione*. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Genova, 11 novembre 1999

MORI

99R0942

## REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 2 novembre 1999, n. 57.

**Modifica della legge regionale 29 maggio 1980, n. 77 relativa a norme concernenti le associazioni di produttori agricoli nella regione e le relative unioni.**

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Toscana* n. 30 del 10 novembre 1999)

### IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

#### IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

##### Articolo unico

Dopo il terzo comma dell'art. 8 della legge regionale 29 maggio 1980, n. 70 viene aggiunto il seguente quarto comma:

«L'aiuto riconosciuto ammissibile a consuntivo per il funzionamento amministrativo delle associazioni ai sensi dell'art. 10 del Reg. (CEE) n. 1360/78 del consiglio del 19 giugno 1978, relativamente al quinto anno successivo al loro riconoscimento può essere versato anche dopo il settimo anno successivo al loro riconoscimento purché:

a) risulti che non è stato possibile versare l'aiuto suddetto entro il settimo anno successivo al loro riconoscimento;

b) risulti che la necessità di effettuare tale versamento dopo il settimo anno successivo al loro riconoscimento non è originata da carenze imputabili alla responsabilità delle associazioni interessate.

La presente legge è pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione*. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 2 novembre 1999

CHITI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 20 maggio 1997 ed è stata vistata dal Commissario del Governo il 14 giugno 1997.

Si procede alla promulgazione ai sensi dell'art. 1, comma 4 della legge regionale n. 91/1996, vista la decisione della commissione U.E. comunicata dalla Rappresentanza permanente d'Italia presso l'U.E. con nota del 27 ottobre 1999.

99R0946

LEGGE REGIONALE 2 novembre 1999, n. 58.

**Norme sulla tutela dell'artigianato artistico e tradizionale toscano e disposizioni in materia di oneri contributivi per gli apprendisti artigiani.**

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Toscana* n. 30 del 10 novembre 1999)

### IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

#### IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

##### Art. 1.

##### Finalità

1. La Regione Toscana, nel quadro delle politiche di sostegno alle attività produttive, promuove lo sviluppo dell'artigianato artistico e tradizionale toscano mediante:

a) la valorizzazione delle produzioni e delle lavorazioni artigianali artistiche e tradizionali;

b) la formazione delle figure professionali che operano nel campo delle lavorazioni artistiche e tradizionali;

c) la promozione dei prodotti dell'artigianato artistico e tradizionale toscano;

d) la concessione di agevolazioni finanziarie finalizzate alla permanenza delle imprese dell'artigianato artistico e tradizionale.

##### Art. 2.

##### Definizioni

1. Ai fini della presente legge sono definite:

a) lavorazioni dell'artigianato artistico:

le creazioni, le produzioni e le opere di elevato valore estetico o ispirate a forme, modelli, decori, stili e tecniche che costituiscono gli elementi tipici del patrimonio storico e culturale, anche con riferimento a zone di affermata ed intensa produzione artistica, tenendo conto delle innovazioni che, nel compatibile rispetto della tradizione artistica, da questa prendono avvio e qualificazione nonché le elaborazioni connesse alla loro realizzazione;

tali lavorazioni vengono svolte prevalentemente con tecniche manuali, ad alto livello tecnico professionale, con l'ausilio di apparecchiature, ad esclusione di processi di lavorazione interamente in serie; sono ammesse singole fasi meccanizzate o automatizzate di lavorazione secondo tecniche innovative e con strumentazioni tecnologicamente avanzate. Rientrano nel settore delle lavorazioni artistiche tutelate dalla presente legge anche le attività di restauro consistenti in interventi finalizzati alla conservazione, al consolidamento e al ripristino di beni di interesse artistico, od appartenenti al patrimonio architettonico, archeologico, etnografico, bibliografico ed archivistico, anche tutelati ai sensi delle norme vigenti;

b) lavorazioni dell'artigianato tradizionale:

le produzioni e le attività di servizio realizzate secondo tecniche e modalità che si sono consolidate nei costumi e nelle consuetudini a livello locale, tenendo conto di tecniche innovative che ne compongono il naturale sviluppo e aggiornamento;

tali lavorazioni vengono svolte prevalentemente con tecniche manuali, anche con l'ausilio di strumentazioni e di apparecchiature, ad esclusione di processi di lavorazione integralmente in serie e di fasi automatizzate di lavorazione. Rientrano nel settore delle lavorazioni tradizionali le attività di restauro e di riparazione di oggetti d'uso.

2. La giunta regionale definisce le lavorazioni artistiche e tradizionali oggetto della presente legge identificando con apposito atto i codici ISTAT alle stesse riconducibili.

### Art. 3.

#### *Promozione e riconoscimento dei consorzi di tutela*

1. Ai fini della tutela delle produzioni dell'artigianato artistico e tradizionale, gli enti locali e associazioni di categoria dell'artigianato promuovono la costituzione di consorzi aventi lo scopo di garantire l'origine e la qualità delle produzioni medesime.

2. I consorzi, costituiti esclusivamente da imprese dell'artigianato artistico e tradizionale svolgono le funzioni di cui al comma precedente previo riconoscimento della competente camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

3. Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, sentite le province e le commissioni provinciali per l'artigianato, riconoscono i consorzi di cui al comma 1 a condizione che rispondano ai requisiti di seguito indicati:

a) siano rappresentativi di una percentuale significativa delle imprese artigiane operanti nelle produzioni oggetto della tutela ricomprese nella zona interessata, secondo i parametri definiti dalla giunta regionale;

b) siano retti da statuti che consentano l'ammissione, senza discriminazione, delle imprese artigiane che operano nelle produzioni oggetto di tutela;

c) dispongano di strutture e di risorse adeguate allo svolgimento dei compiti assegnati.

4. Nel caso in cui la produzione oggetto di tutela sia da ricondursi ad ambiti territoriali ricadenti in più province, le camere di commercio interessate operano di concerto.

5. Per ogni provincia non può riconoscersi più di un consorzio di tutela per la stessa produzione.

### Art. 4.

#### *Compiti dei consorzi di tutela*

1. I consorzi riconosciuti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ai sensi dell'art. 3 svolgono i compiti concernenti:

a) l'elaborazione dei disciplinari di produzione, dei marchi collettivi di origine e di qualità e dei connessi regolamenti d'uso;

b) la registrazione dei marchi collettivi di origine e qualità secondo le norme contenute nel regio decreto 21 giugno 1942, n. 929 e successive modifiche ed integrazioni;

c) la concessione e la revoca dell'uso dei marchi collettivi di origine e di qualità alle imprese artigiane;

d) la vigilanza nei confronti delle imprese artigiane concessionarie dei marchi;

e) l'elaborazione di progetti finalizzati alla qualificazione e all'innovazione delle lavorazioni artistiche e tradizionali di loro competenza sotto il profilo formale, delle tecniche e dei materiali utilizzati;

f) lo svolgimento di attività di formazione professionale attraverso la costituzione delle botteghe-scuola di cui al successivo art. 9;

g) la promozione dei marchi collettivi di origine e qualità;

h) la divulgazione della conoscenza, anche storica, sulle produzioni dell'artigianato artistico e tradizionale da loro tutelate.

2. I consorzi trasmettono alla Regione, alle province e alle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura interessate una relazione annuale sull'attività svolta, nonché dati e informazioni sugli andamenti delle produzioni oggetto della tutela.

### Art. 5.

#### *Disciplinari di produzione, marchi collettivi e regolamenti di uso*

1. I disciplinari delle produzioni dell'artigianato artistico e tradizionale devono contenere:

a) la descrizione delle caratteristiche fondamentali dei prodotti, con particolare riferimento a modelli, forme, stili e decori;

b) l'illustrazione delle tecniche di lavorazione adottate;

c) l'elencazione dei materiali impiegati;

d) la documentata illustrazione, anche di natura storico-geografica, dell'origine e delle caratteristiche della produzione e degli eventuali elementi di novità introdotti, nel rispetto della tradizione artistica, delle tecniche di lavorazione o dell'uso dei materiali.

2. Il marchio collettivo di origine e qualità indica il tipo di lavorazione, se «artistica» o «tradizionale», l'origine geografica e il materiale utilizzato per lo specifico prodotto.

3. Il regolamento d'uso del marchio definisce le condizioni per la concessione in uso dello stesso alle singole imprese artigiane, nonché le modalità di esercizio della vigilanza e le sanzioni nei casi di violazione.

### Art. 6.

#### *Vigilanza sull'attività dei consorzi e sanzioni*

1. La camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura esercita la vigilanza sull'attività dei consorzi di tutela.

2. Nel caso del venir meno dei requisiti previsti dall'art. 3 ovvero di grave inadempienza rispetto ai compiti previsti dall'art. 4, la camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, previa diffida, revoca l'atto di riconoscimento dei consorzi e ne dispone lo scioglimento.

3. La Regione riconosce alle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, per l'esercizio delle funzioni loro attribuite dalla presente legge, un finanziamento annuo da determinarsi con legge di bilancio.

### Art. 7.

#### *Funzioni di indirizzo e programmazione della Regione*

1. Le priorità e gli obiettivi generali degli interventi sono determinati dal programma regionale di sviluppo e disciplinati dal piano regionale di sviluppo economico di cui all'art. 8, comma 3, della legge regionale 1° dicembre 1998, n. 87.

2. Al fine di garantire la tutela e lo sviluppo dell'artigianato artistico su tutto il territorio regionale, il consiglio regionale, su proposta della giunta e sulla base delle informazioni contenute nelle relazioni annuali di cui all'art. 4, comma 2, nonché degli altri elementi di valutazione forniti dalle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, dalle province e dagli altri enti e organismi interessati, sentite le associazioni regionali di categoria dell'artigianato, detta indirizzi alle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura per lo svolgimento delle funzioni loro attribuite, anche in relazione ai compiti dei consorzi di tutela, di cui all'art. 4.

### Art. 8.

#### *Formazione professionale e imprenditoriale*

1. La qualificazione delle attività artigianali artistiche e tradizionali toscane è perseguita dalla Regione anche tramite la tipologia di azioni formative e l'attività di programmazione previste dalla legge regionale 31 agosto 1994, n. 70.

2. La Regione Toscana promuove altresì iniziative finalizzate alla realizzazione di percorsi formativi individuali.

### Art. 9.

#### *Bottega-scuola*

1. Sono denominate «Bottega-scuola» le imprese del settore dell'artigianato artistico e tradizionale dirette da un maestro artigiano.

2. Le botteghe-scuola sono riconosciute dai consorzi di tutela di cui all'art. 3, o in loro assenza dalla camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura e svolgono attività formative nell'ambito dello specifico settore dell'artigianato artistico e tradizionale di cui sono espressione.

### Art. 10.

#### *Maestro artigiano*

1. L'attestato di maestro artigiano è attribuito dalla camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura al titolare di impresa artigiana del settore dell'artigianato artistico o tradizionale, ovvero al socio di questa purché partecipi personalmente all'attività.

2. I requisiti per il conseguimento della qualifica di maestro artigiano sono i seguenti:

a) anzianità professionale di almeno cinque anni maturata in qualità di titolare o di socio dell'impresa artigiana;

b) adeguato grado di capacità professionale, desumibile dal conseguimento di premi, titoli di studio, diplomi o attestati di qualifica, ivi compresi quelli conseguiti a seguito di partecipazione a corsi regionali di formazione, dall'esecuzione di saggi di lavoro o, anche da specifica e notoria perizia e competenza o dallo svolgimento di attività formative, nonché da ogni altro elemento che possa comprovare la specifica competenza, perizia ed attitudine all'insegnamento professionale;

c) elevata attitudine all'insegnamento del mestiere, desumibile dall'aver avuto alle dipendenze apprendisti artigiani portati alla qualificazione di fine apprendistato.

3. Le camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, nell'ambito dei propri programmi promozionali, definiscono specifiche iniziative atte a valorizzare l'attività dei maestri artigiani.

#### Art. 11.

##### *Promozione dei prodotti dell'artigianato artistico e tradizionale toscano*

1. Il programma di promozione economica delle risorse toscane dell'agricoltura, dell'artigianato, della piccola e media impresa e del turismo, prevede specifiche iniziative atte a promuovere i prodotti dell'artigianato artistico e tradizionale toscano.

#### Art. 12.

##### *Interventi per l'innovazione*

1. La Regione Toscana si avvale, quale strumento funzionale per la tutela e lo sviluppo dell'artigianato artistico e tradizionale, di una società consortile promossa dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative delle imprese artigiane al fine di attuare interventi innovativi, sperimentali, di sostegno e di coordinamento delle funzioni di sviluppo svolte dai livelli locali nelle materie di cui alle lettere a), b), e c) dell'art. 1.

2. La giunta regionale approva specifiche direttive relative alle modalità operative. Entro il mese di aprile di ogni anno la società consortile fornisce al consiglio e alla giunta regionale una relazione sull'attività svolta e sui risultati conseguiti.

3. La Regione Toscana concede, per l'avvio delle attività, contributi diretti per un importo di L. 200.000.000 annui per un triennio e determina annualmente la somma da destinare per lo svolgimento delle attività di cui al comma 1.

#### Art. 13.

##### *Interventi finanziari a favore delle imprese dell'artigianato artistico e tradizionale*

1. La Regione favorisce la permanenza delle imprese dell'artigianato artistico e tradizionale agevolandone:

a) il subentro nella titolarità di tali imprese da parte di soggetti che abbiano maturato almeno tre anni di esperienza lavorativa, sia come dipendenti che come soci, nell'ambito di imprese artigiane dello stesso settore produttivo;

b) il trasferimento e rilocalizzazione in centri storici;

c) interventi di ricerca ed innovazione tecnologica, formale e distributiva specifici per l'artigianato artistico e tradizionale.

2. I contributi sono concessi dall'Artigiancredito Toscano ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera d), della legge regionale 4 aprile 1995, n. 36, e successive modificazioni, e sono soggetti al regime *de minimis* come definito dalla normativa comunitaria.

#### Art. 14.

##### *Salvaguardia delle produzioni in via di cessazione*

1. Alle produzioni ed alle attività dell'artigianato tradizionale legate al mondo rurale e minacciate dal rischio di cessazione e scomparsa si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale 5 marzo 1997, n. 15.

#### Art. 15.

##### *Disposizioni in materia di oneri contributivi verso gli istituti previdenziali ed assicurativi per l'assicurazione degli apprendisti artigiani.*

1. Ai sensi dell'art. 48, comma 9 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, a decorrere dal 1° gennaio 1998 la Regione fa fronte agli oneri per le assicurazioni obbligatorie degli apprendisti artigiani, di cui all'art. 25 della legge 19 gennaio 1955, n. 25 e successive modificazioni, mediante risorse stanziata in bilancio nei limiti della somma indicata nella tabella B allegata alla legge n. 449/1997 e mediante appositi trasferimenti erariali a norma del citato art. 48, comma 9.

2. Le modalità di erogazione della somma a carico della Regione e di quella di spettanza dello Stato sono disciplinate da apposita convenzione da stipularsi con gli istituti assicuratori. Nella convenzione sono disciplinate altresì le modalità di rendicontazione degli oneri da parte dei predetti istituti. La quota di spesa a carico dello Stato è comunque erogata previa acquisizione alla cassa regionale delle relative risorse erariali.

#### Art. 16.

##### *Norma finanziaria*

1. Agli oneri derivanti dalla applicazione della presente legge, decorrenti dall'anno 1999, si fa fronte con la seguente variazione da apportare al bilancio di previsione 1999 e, per gli anni successivi, con le relative leggi di bilancio:

##### In diminuzione:

cap. 50060 «Fondo globale finanziamento spese ulteriori programmi di sviluppo (Spese di investimento - Articoli 38 e 87 legge regionale 6 maggio 1977, n. 28)» ..... L. 1.500.000.000

##### Di nuova istituzione:

cap. 36005 «Interventi finanziari a favore delle imprese dell'artigianato artistico e tradizionale» (Legge regionale n. 58/1999 - Art. 13) ..... L. 1.000.000.000

cap. 36006 «Finanziamento alle camere di commercio» (Legge regionale n. 58/1999 - Art. 6, comma 3) ..... L. 100.000.000.

cap. 36007 «Contributo annuale alla società consortile per l'artigianato artistico e tradizionale» (Legge regionale n. 58/1999 - Art. 12, comma 3) ..... L. 200.000.000

cap. 36008 «Finanziamento di interventi innovativi sperimentali, di sostegno e di coordinamento» (Legge regionale n. 58/1999 - Art. 12, comma 1) ..... L. 200.000.000

La presente legge è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 2 novembre 1999

#### CHITI

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale il 13 aprile 1999 ed è stata vistata dal Commissario del Governo il 14 maggio 1999.

Si procede alla promulgazione ai sensi della L.R. 91/96 avendo ritirato in data 25 ottobre 1999 la notifica a suo tempo effettuata alla Commissione U.E. ex art. 93, par. 3 Trattato istitutivo U.E.

99R0947

## LEGGE REGIONALE 10 novembre 1999, n. 59.

**Interventi finalizzati a salvare la memoria delle stragi nazifasciste in Toscana.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 31 del 17 novembre 1999)

## IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

## IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

## Art. 1.

*Finalità*

1. La Regione Toscana nel quadro delle finalità statutarie e allo scopo di ricostruire scientificamente e di conservare la memoria delle stragi perpetrate dall'esercito nazista e dai fascisti sul suo territorio promuove, per il quadriennio 1999-2002, interventi diretti alla ricerca, divulgazione e diffusione delle conoscenze in materia e contribuisce al sostegno di idonee iniziative sul territorio regionale. Promuove inoltre iniziative volte a collocare le vicende toscane nel quadro degli eventi europei nel periodo bellico.

## Art. 2.

*Comitato scientifico*

1. Per la predisposizione, la realizzazione e la valutazione del programma di interventi di cui all'art. 4 e per la definizione delle proposte divulgative è istituito un comitato scientifico nominato dal consiglio regionale, su proposta del presidente della giunta regionale.

2. Il comitato è composto da sette membri scelti tra esperti in ricerca storica, in antropologia culturale ed in comunicazione. Le modalità di funzionamento del comitato sono stabilite con deliberazione della giunta regionale.

3. Ai componenti del comitato scientifico spettano un'indennità di presenza, nonché un eventuale rimborso spese per la partecipazione alle sedute per i membri che risiedono in comune diverso da quello in cui si svolgono le sedute. La determinazione della misura dell'indennità è disposta con atto della giunta regionale. Il rimborso delle spese è riconosciuto nella misura spettante ai dirigenti della Regione.

## Art. 3.

*Coordinamento regionale*

1. Al fine di coordinare le iniziative promosse dai comuni, dalle associazioni e dagli altri soggetti interessati e per assicurare un collegamento con il comitato di cui all'art. 2 è istituito un coordinamento regionale.

2. Il coordinamento regionale è nominato dalla giunta regionale ed è composto da due membri per ogni territorio provinciale individuati dal presidente della provincia tra i rappresentanti dei soggetti interessati con particolare riferimento agli istituti storici per lo studio della resistenza.

## Art. 4.

*Programma delle iniziative*

1. La giunta regionale, d'intesa con il comitato scientifico e con il coordinamento regionale, definisce il programma complessivo delle ricerche da effettuarsi e delle iniziative da realizzarsi sul territorio regionale nonché le relative modalità di attuazione. Il programma è approvato con deliberazione del consiglio regionale.

2. La giunta regionale verifica annualmente l'attuazione del programma, ne predispone eventuali integrazioni e modifiche e, sulla base dei risultati raggiunti, elabora, d'intesa con il comitato scientifico, un progetto di archiviazione e divulgazione della documentazione raccolta al termine del periodo previsto all'art. 1. Il progetto è approvato con deliberazione della giunta regionale.

3. La giunta regionale presenta annualmente al consiglio regionale una relazione sullo stato di attuazione del programma e sui risultati conseguiti.

## Art. 5.

*Autorizzazione di spesa e norma finanziaria*

1. È autorizzata nel quadriennio 1999-2002 la spesa complessiva di L. 600.000.000 per gli interventi previsti all'art. 1 nella misura di L. 150.000.000 per ogni anno finanziario.

2. Agli oneri di spesa di cui al comma precedente per l'esercizio 1999 si fa fronte mediante la seguente variazione di bilancio per competenza e cassa di analogo importo:

*In diminuzione:*

cap. 50000 - Fondo globale finanziamento spese adempimento funzioni normali (spese correnti, articoli 38 e 87, legge regionale n. 28/1977) ..... L. 150.000.000

*In aumento di nuova istituzione:*

cap. 00987 - Interventi finalizzati a salvare la memoria delle stragi nazifasciste ..... L. 150.000.000

3. Agli oneri di spesa per i successivi esercizi si provvederà con le relative leggi di bilancio.

La presente legge è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 10 novembre 1999

MARCUCCI

(incaricata con D.P.G.R. n. 221/15.6.1995)

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale il 12 ottobre 1999 ed è stata vistata dal Commissario del Governo il 5 novembre 1999.

99R0948

## REGIONE UMBRIA

LEGGE REGIONALE 15 novembre 1999, n. 30.

Semplificazione legislativa mediante abrogazione di leggi regionali recanti disposizioni non più applicabili.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Umbria n. 59 del 17 novembre 1999)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

*Finalità*

1. La presente legge provvede all'abrogazione esplicita di disposizioni contenute in leggi regionali che si ritengono non più vigenti per le seguenti ragioni:

- a) disposizioni non più applicabili perché superate da disposizioni successive regolanti la stessa materia;
- b) disposizioni regolanti materie delegificate da disposizioni di legge statale e regolate da atti amministrativi;
- c) disposizioni regolanti funzioni regionali successivamente attribuite alla competenza di altri enti;
- d) disposizioni di legge regionale implicitamente abrogate da normativa statale o comunitaria.

Art. 2.

*Ordinamento del personale*

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate le seguenti leggi e regolamenti regionali regolanti istituti contrattuali del personale dipendente dalla Regione:

- a) legge regionale 9 marzo 1973, n. 16 recante: «Personale in servizio presso la Regione per la prima costituzione degli uffici regionali»;
- b) legge regionale 9 agosto 1973, n. 33, recante: «Stato giuridico, trattamento economico ed inquadramento in ruolo del personale della Regione»;
- c) regolamento regionale 23 marzo 1976, n. 16, recante: «Norme di esecuzione delle disposizioni sullo svolgimento dei concorsi d'accesso alle qualifiche funzionali di cui alla legge regionale 9 agosto 1973, n. 33»;
- d) legge regionale 7 aprile 1977, n. 16, recante: «Miglioramenti economici in attesa dell'applicazione dell'accordo contrattuale nazionale dei dipendenti regionali»;
- e) legge regionale 28 marzo 1978, n. 9, recante: «Modifiche alla dotazione organica del personale regionale»;
- f) legge regionale 28 marzo 1978, n. 10, recante: «Abrogazione del terzo comma dell'art. 7 della legge regionale recante modifiche alla dotazione organica del personale regionale, approvata dal consiglio regionale il 20 febbraio 1978»;
- g) legge regionale 10 aprile 1978, n. 17, recante: «Modifiche alla legge regionale 9 agosto 1973, n. 33»;
- h) legge regionale 17 aprile 1978, n. 19, recante: «Modifiche ad alcuni articoli del titolo II, capo II, della legge regionale 9 agosto 1973, n. 33, recante norme sulla costituzione del rapporto di impiego»;

i) legge regionale 25 agosto 1978, n. 50, recante: «Modifiche al regolamento regionale 23 marzo 1976, n. 16 recante norme di esecuzione delle disposizioni sullo svolgimento dei concorsi di accesso alle qualifiche funzionali di cui alla legge regionale 9 agosto 1973, n. 33 in conseguenza della entrata in vigore della legge regionale 17 aprile 1978, n. 19»;

l) legge regionale 7 dicembre 1978, n. 67, recante: «Interpretazione autentica della legge regionale 10 aprile 1978 n. 17»;

m) legge regionale 2 maggio 1979, n. 18, recante: «Integrazione all'art. 6 della legge regionale 28 marzo 1978, n. 9 concernente: Modifiche alla dotazione organica del personale regionale»;

n) legge regionale 15 giugno 1979, n. 26, recante: «Disposizioni sull'ordinamento dei livelli funzionali e sul trattamento giuridico ed economico dei dipendenti regionali, in attuazione dell'accordo relativo al contratto nazionale per il personale delle regioni a statuto ordinario»;

o) legge regionale 22 agosto 1979, n. 46, recante: «Norme per la definitiva assegnazione agli uffici regionali e agli enti locali del personale messo a disposizione della Regione in attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 e della legge 21 ottobre 1978, n. 641»;

p) legge regionale 6 dicembre 1979, n. 63, recante: «Erogazione di una somma *una tantum* ai dipendenti regionali»;

q) legge regionale 8 aprile 1980, n. 27, recante: «Disposizioni concernenti il personale da comandare in servizio in Valnerina a seguito degli eventi sismici del settembre 1979»;

r) legge regionale 20 maggio 1980, n. 47, recante: «Modifiche alle leggi regionali 9 agosto 1973, n. 33, 21 gennaio 1976, n. 7 e 28 marzo 1978, n. 9»;

s) legge regionale 26 maggio 1980, n. 54, recante: «Istituzione delle graduatorie uniche regionali per l'immissione in ruolo dei giovani assunti ai sensi dell'art. 26 e seguenti della legge 1° giugno 1977, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni»;

t) legge regionale 28 maggio 1980, n. 58, recante: «Trattamento economico dei dipendenti regionali»;

u) legge regionale 26 febbraio 1981, n. 10, recante: «Norme sullo stato giuridico e sul trattamento economico dei dipendenti regionali in applicazione dell'accordo relativo al contratto nazionale per il personale delle regioni a statuto ordinario per il triennio 1979/1981. Modifiche e integrazioni delle leggi regionali 9 agosto 1973, n. 33 e 15 giugno 1979, n. 26»;

v) legge regionale 16 maggio 1981, n. 28, recante: «Utilizzazione delle graduatorie uniche regionali istituite con la legge regionale 26 maggio 1980, n. 54, concernente norme in materia di occupazione giovanile»;

z) legge regionale 1° luglio 1981, n. 36, recante: «Proroga contratti a tempo determinato stipulati ai sensi dell'art. 1 della legge regionale 8 aprile 1980, n. 27, recante disposizioni concernenti il personale da comandare in servizio in Valnerina a seguito degli eventi sismici del settembre 1979»;

aa) legge regionale 23 gennaio 1982, n. 2, recante: «Norme per l'inquadramento nel ruolo regionale del personale proveniente dallo Stato e dagli altri enti disciolti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 616/1977 e delle leggi numeri 641/1978, 386/1974 e 349/1977»;

bb) regolamento regionale 23 febbraio 1982, n. 1, recante: «Norme per il reclutamento di personale con peculiari professionalità mediante le speciali procedure previste dall'art. 4 della legge regionale 26 febbraio 1981, n. 10»;

cc) legge regionale 7 giugno 1982, n. 30, recante: «Istituzione di un ruolo speciale transitorio»;

dd) legge regionale 24 agosto 1982, n. 42, recante: «Norme integrative della legge regionale 23 gennaio 1982, n. 2, recante norme per l'inquadramento nel ruolo regionale del personale proveniente dallo Stato e dagli enti disciolti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 616/1977 e delle leggi numeri 641/1976, 386/1974 e 349/1977»;

ee) legge regionale 17 agosto 1983, n. 35, recante: «Modifiche ed integrazioni della legge regionale 29 maggio 1980, n. 62 recante modificazione della legge regionale 23 maggio 1975, n. 34, sull'ordinamento degli uffici regionali»;

ff) legge regionale 2 maggio 1984, n. 24, recante: «Contributo annuale per le attività del Circolo aziendale della Regione dell'Umbria (CARU)»;

gg) regolamento regionale 13 novembre 1984, n. 8, recante: «Norme di attuazione dell'art. 14 della legge regionale 16 dicembre 1983, n. 46, sulle assunzioni a tempo determinato»;

hh) legge regionale 11 marzo 1985, n. 8, recante: «Ulteriore integrazione della legge regionale 23 gennaio 1982, n. 2, recante norme per l'inquadramento nel ruolo regionale del personale proveniente dallo Stato e dagli altri enti disciolti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 616/1977 e delle leggi numeri 641/1978, 386/1974 e 349/1977»;

ii) legge regionale 26 aprile 1985, n. 31 recante: «Modificazioni ed integrazioni della legge regionale 17 agosto 1984, n. 41 recante il nuovo ordinamento degli uffici regionali»;

ll) legge regionale 23 gennaio 1986, n. 7, recante: «Proroga del termine di cui al settimo comma dell'art. 1 della legge regionale 7 giugno 1982, n. 30, recante norme per la istituzione di un ruolo regionale speciale transitorio»;

mm) legge regionale 2 aprile 1986, n. 13, recante: «Attribuzione al personale dell'E.S.A.U. dello stato giuridico e del trattamento economico del personale della Regione. Iscrizione del personale dell'ente medesimo alla C.P.D.E.L. e all'I.N.A.D.E.L., ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza»;

nn) legge regionale 23 giugno 1986, n. 25, recante: «Integrazione delle norme per il reclutamento di personale con peculiarità professionalità mediante le speciali procedure previste dall'art. 4 della legge regionale 26 febbraio 1981, n. 10»;

oo) legge regionale 21 gennaio 1987, n. 3, recante: «Ulteriori modificazioni ed integrazioni della legge regionale 17 agosto 1984, n. 41, recante il nuovo ordinamento degli uffici regionali»;

pp) legge regionale 21 gennaio 1987, n. 7, recante: «Ulteriori modificazioni della legge regionale 7 giugno 1982, n. 30 recante norme per la istituzione di un ruolo regionale speciale transitorio»;

qq) legge regionale 14 aprile 1987, n. 21, recante: «Modificazioni dell'art. 37 — recante commissione per i provvedimenti disciplinari — della legge regionale 9 agosto 1973, n. 33»;

rr) legge regionale 18 novembre 1987, n. 53, recante: «Modificazione della legge regionale 16 dicembre 1983, n. 46, recante: «Norme sullo stato giuridico e sul trattamento economico dei dipendenti regionali, in applicazione dell'accordo relativo al contratto nazionale di lavoro per il personale delle regioni a statuto ordinario e degli enti pubblici non economici da essa dipendenti per il periodo 1982/1984. Modificazioni ed integrazioni delle leggi regionali numeri 33/1973, 26/1979 e 10/1981»»;

ss) legge regionale 25 febbraio 1988, n. 4, recante: «Art. 100 della legge regionale 9 agosto 1973, n. 33. Miglioramenti economici al personale regionale per il periodo tra la data di scadenza delle norme sul trattamento economico di cui alla predetta legge n. 33/1973 e quella coperta con la legge regionale 7 aprile 1977, n. 16»;

tt) legge regionale 29 giugno 1988, n. 18, recante: «Integrazione della legge regionale 7 giugno 1982, n. 30, modificata con leggi regionali 23 gennaio 1986, n. 7 e 21 gennaio 1987, n. 7 istitutiva di un ruolo speciale transitorio»;

uu) legge regionale 9 agosto 1988, n. 27, recante: «Norme sullo stato giuridico e sul trattamento economico dei dipendenti regionali, in attuazione dell'accordo regionale relativo al contratto nazionale di lavoro per il personale delle regioni a statuto ordinario e degli enti pubblici non economici da esse dipendenti, per il periodo 1985/1987. Modificazioni ed integrazioni della legge regionale 16 dicembre 1983, n. 46»;

vv) legge regionale 1° settembre 1988, n. 40, recante: «Ulteriori modificazioni ed integrazioni della legge regionale 17 agosto 1984, n. 41 recante il nuovo ordinamento degli uffici regionali»;

zz) legge regionale 10 gennaio 1989, n. 1, recante: «Modificazioni della legge regionale 9 agosto 1988, n. 27. Norme sullo stato giuridico e sul trattamento economico dei dipendenti regionali, in attuazione dell'accordo relativo al contratto nazionale di lavoro per il personale delle regioni a statuto ordinario e degli enti pubblici non economici da esse dipendenti per il periodo 1985/1987. Modificazioni ed integrazioni della legge regionale 16 dicembre 1983, n. 46»;

aaa) legge regionale 25 gennaio 1989, n. 8, recante: «Ulteriore integrazione della legge regionale 9 agosto 1973, n. 33. Stato giuridico, trattamento economico ed inquadramento in ruolo del personale della Regione»;

bbb) legge regionale 2 maggio 1989, n. 15, recante: Modificazione della legge regionale 1° settembre 1988, n. 40, modificativa ed integrativa della legge regionale 17 agosto 1984, n. 41, recante il nuovo ordinamento degli uffici regionali»;

ccc) legge regionale 25 agosto 1989, n. 31, recante: «Ulteriori modificazioni ed integrazioni della legge regionale 17 agosto 1984, n. 41, recante il nuovo ordinamento degli uffici regionali»;

ddd) legge regionale 28 novembre 1989, n. 39, recante: «Ulteriori modificazioni ed integrazioni della legge regionale 17 agosto 1984, n. 41, recante il nuovo ordinamento degli uffici regionali»;

eee) legge regionale 13 gennaio 1990, n. 1, recante: «Inquadramento nel ruolo unico regionale del personale del ruolo speciale ad esaurimento ex legge regionale 11 agosto 1983, n. 30 e del personale del ruolo speciale transitorio ex legge regionale 7 giugno 1982, n. 30. Ulteriori modificazioni ed integrazioni della legge regionale 17 agosto 1984, n. 41 e della legge regionale 1° settembre 1988, n. 40»;

fff) legge regionale 28 dicembre 1990, n. 47, recante: «Determinazione dei coefficienti dell'indennità di funzione da attribuire alle qualifiche dirigenziali in applicazione dell'art. 36 della legge regionale 17 aprile 1990, n. 23. Norme sullo stato giuridico e sul trattamento economico del personale della Regione e degli enti pubblici non economici da essa dipendenti in attuazione dell'accordo nazionale per il triennio 1988/1990»;

ggg) legge regionale 11 dicembre 1991, n. 31, recante: «Costituzione di rapporti di lavoro a tempo determinato»;

hhh) legge regionale 26 novembre 1996, n. 28, recante: «Proroga dei contratti a tempo determinato di cui alla legge regionale 11 dicembre 1991, n. 31».

2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogati:

a) gli articoli dall'1 al 22 e dall'art. 31 all'art. 51 della legge regionale 16 dicembre 1983, n. 46, recante: «Norme sullo stato giuridico e sul trattamento economico dei dipendenti regionali, in applicazione dell'accordo relativo al contratto nazionale di lavoro per il personale delle regioni a statuto ordinario e degli enti pubblici non economici da esse dipendenti per il periodo 1982/1984. Modificazioni ed integrazioni delle leggi nn. 33/1973, 26/1979 e 10/1981»;

b) la legge regionale 17 aprile 1990, n. 23, recante: «Norme sullo stato giuridico e sul trattamento economico del personale della Regione e degli enti pubblici non economici da essa dipendenti, in attuazione dell'accordo nazionale per il triennio 1988/1990» ad esclusione dell'art. 22, relativo alla disciplina della mobilità.

### Art. 3.

#### Bilancio e tributi

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate le seguenti leggi regionali in materia di bilancio e tributi:

a) legge regionale 8 marzo 1972, n. 1, recante: «Istituzione del servizio di Tesoreria regionale»;

b) legge regionale 22 novembre 1974, n. 59, recante: «Modifica alla numerazione dei capitoli dell'entrata e della spesa del bilancio di previsione dell'esercizio 1974»;

c) legge regionale 16 agosto 1977, n. 46, recante: «Maggiorazione di aliquote di tributi regionali»;

d) legge regionale 2 aprile 1982, n. 12, recante: «Modifica delle aliquote dei tributi regionali determinati con l'art.1 della legge regionale 16 agosto 1977, n. 46»;

e) legge regionale 23 dicembre 1982, n. 58, recante: «Aumento della tassa regionale di circolazione»;

f) legge regionale 5 febbraio 1991, n. 3, recante: «Aumento della tassa regionale di circolazione»;

g) legge regionale 5 dicembre 1995, n. 47, recante: «Aumento della tassa automobilistica regionale»;

h) legge regionale 9 luglio 1997, n. 23, recante: «Importo della tassa regionale per il diritto allo studio universitario (T.D.S.U.), istituita dalla legge regionale 18 dicembre 1996, n. 29, per l'anno accademico 1997/1998».

## Art. 4.

*Comitato regionale di controllo*

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogati gli articoli 17, 18, 21, 23 e 24 della legge regionale 30 marzo 1992, n. 7, recante: «Riordinamento del comitato regionale di controllo sugli atti degli enti locali».

2. Dalla entrata in vigore della presente legge è abrogato l'art. 12 della legge regionale 19 luglio 1996, n. 19, recante: «Ulteriori modificazioni della legge regionale 30 marzo 1992, n. 7 - Riordinamento del comitato regionale di controllo sugli atti degli enti locali».

## Art. 5.

*Urbanistica*

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate le seguenti leggi regionali in materia di urbanistica:

a) legge regionale 27 aprile 1990, n. 31, recante: «Disciplina transitoria per il riordino delle funzioni amministrative regionali esercitate dalle associazioni dei comuni e dalle comunità montane»;

b) legge regionale 17 aprile 1991, n. 6, recante: «Attribuzione e delega a province e comuni di funzioni amministrative in materia di urbanistica e beni ambientali».

## Art. 6.

*Edilizia*

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate le seguenti leggi regionali in materia di edilizia:

a) legge regionale 6 marzo 1975, n. 13, recante: «Erogazione di un contributo speciale ai comuni maggiormente colpiti dal sisma del dicembre 1974»;

b) legge regionale 24 agosto 1978, n. 43, recante: «Concessione di contributi agli I.A.C.P. per interventi nei centri storici di Gubbio e Narni finanziati con i fondi A.N.I.A.»;

c) legge regionale 24 agosto 1978, n. 45, recante: «Provvedimenti finanziari per gli interventi sul patrimonio edilizio nei centri storici»;

d) legge regionale 3 novembre 1978, n. 62, recante: «Provvedimenti urgenti per la sistemazione di famiglie colpite dal terremoto dei giorni 30 luglio, 5 e 7 agosto 1978 rimaste prive di alloggio nel territorio del ternano»;

e) legge regionale 18 dicembre 1978, n. 71, recante: «Modificazione della legge regionale 3 novembre 1978, n. 62»;

f) legge regionale 1° ottobre 1979, n. 56, recante: «Soccorsi nei comuni della Valnerina e negli altri comuni colpiti dal terremoto del 19 settembre 1979»;

g) legge regionale 26 maggio 1980, n. 49, recante: «Finanziamento integrativo per gli interventi edilizi attuati con il progetto biennale 1978/1979 della legge 5 agosto 1978, n. 457»;

h) legge regionale 29 maggio 1980, n. 60, recante: «Contributi alle cooperative di abitazione»;

i) legge regionale 1° luglio 1981, n. 34, recante: «Provvidenze a favore della Valnerina e degli altri comuni danneggiati dagli eventi sismici del 19 settembre 1979 e successivi»;

l) legge regionale 8 marzo 1982, n. 11, recante: «Interventi straordinari a favore di cooperative edilizie»;

m) legge regionale 15 novembre 1982, n. 51, recante: «Provvedimenti urgenti in favore delle popolazioni dei comuni colpiti dal sisma del 17 ottobre 1982 e successivi»;

n) legge regionale 12 agosto 1986, n. 29, recante: «Proroga di alcuni termini di cui alla legge regionale 22 aprile 1985, n. 20, recante ulteriori provvidenze per la prosecuzione dell'attività di ripristino e di ricostruzione delle opere e dei beni colpiti dal sisma del 19 settembre 1979»;

o) legge regionale 21 gennaio 1987, n. 6, recante: «Ulteriore proroga di alcuni termini di cui alla legge regionale 22 aprile 1985, n. 20, relativa alle provvidenze per la prosecuzione delle attività di ripristino e ricostruzione nei territori colpiti dal sisma del 19 settembre 1979, già differiti con la legge regionale 12 agosto 1986, n. 29»;

p) legge regionale 27 novembre 1989, n. 38, recante: «Programma di alienazione degli alloggi di proprietà degli istituti per l'edilizia residenziale pubblica»;

q) legge regionale 23 marzo 1995, n. 13, recante: «Ulteriore proroga di alcuni termini di cui alle leggi regionali 1° luglio 1981, n. 34 e 20 agosto 1987, n. 41, sulle attività di ripristino e ricostruzione delle opere e dei beni colpiti dal sisma del 19 settembre 1979 e successivi, e fissazione del termine per la concedibilità delle provvidenze previste a seguito degli eventi sismici del 1984 e 1985»;

r) legge regionale 25 marzo 1996, n. 7, recante: «Ulteriore proroga di alcuni termini di cui alle leggi regionali 20 agosto 1987, n. 41 e 23 marzo 1995, n. 13, sulle attività di ripristino e ricostruzione delle opere e dei beni colpiti dal sisma del 19 settembre 1979 e successivi».

2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogati:

a) gli articoli dall'1 al 13 della legge regionale 22 aprile 1985, n. 20, recante: «Ulteriori provvidenze per la prosecuzione dell'attività di ripristino e di ricostruzione delle opere e dei beni colpiti dal sisma del 19 settembre 1979»;

b) gli articoli 1, 3, 4 e 5 della legge regionale 13 maggio 1997, n. 19, recante: «Ulteriori modificazioni di alcuni articoli delle leggi regionali 1° luglio 1981, n. 34, 31 maggio 1982, n. 26 e 23 marzo 1995, n. 13, sulle attività di ripristino e ricostruzione delle opere e dei beni colpiti dal sisma del 19 settembre 1979 e successivi».

## Art. 7.

*Edilizia agevolata e sovvenzionata*

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge è abrogata la seguente legge regionale in materia di edilizia agevolata e sovvenzionata:

a) legge regionale 2 agosto 1974, n. 45, recante: «Stralcio del piano regionale di sviluppo 1973-1975. Contributi ai comuni e agli altri enti locali minori non territoriali, per la realizzazione di interventi di restauro e di conservazione di complessi edilizi nei centri storici».

## Art. 8.

*Risorse idriche*

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge è abrogata la seguente legge regionale in materia di risorse idriche:

a) legge regionale 22 gennaio 1979, n. 9, recante: «Norme integrative e di attuazione della legge 10 maggio 1976, n. 319, relative allo smaltimento dei rifiuti liquidi sul suolo e nel sottosuolo e alla salvaguardia e tutela delle acque sotterranee dagli inquinamenti».

## Art. 9.

*Lavori pubblici*

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate le seguenti leggi regionali in materia di lavori pubblici:

a) legge regionale 19 luglio 1972, n. 11, recante: «Esercizio delle funzioni in materia di urbanistica, viabilità, acquedotti, lavori pubblici di interesse regionale»;

b) legge regionale 21 maggio 1974, n. 36, recante: «Integrazione e modifiche della legge 28 gennaio 1974, n. 10, relativa a provvedimenti per agevolare la esecuzione di opere pubbliche e la formazione di strumenti urbanistici di interesse degli enti locali»;

c) legge regionale 14 agosto 1974, n. 49, recante: «Contributo al comune di Perugia per il restauro e la manutenzione straordinaria del Palazzo di giustizia»;

d) legge regionale 20 marzo 1975, n. 14, recante: «Contributo alle province di Perugia e Terni e al comune di Spoleto per le spese di investimento sostenute allo scopo di sviluppare e potenziare l'autotrasporto extraurbano di persone. Modifica alla legge regionale 28 gennaio 1974, n. 10. Rinvio da parte del governo. Riadozione»;

e) legge regionale 28 aprile 1975, n. 25, recante: «Concessione di contributo al comune di Terni per il programma riguardante la realizzazione di strutture di interesse regionale, per attività culturali e sportive e al comune di Perugia per la realizzazione del Palazzo dei congressi»;

f) legge regionale 23 gennaio 1976, n. 8, recante: «Provvedimento per agevolare la esecuzione di opere pubbliche dei comuni di Perugia e di Orvieto. Modifica della legge regionale 28 gennaio 1974, n. 10»;

g) legge regionale 12 maggio 1976, n. 23, recante: «Contributi agli enti locali per l'esecuzione di opere pubbliche»;

h) legge regionale 30 giugno 1976, n. 28, recante: «Modifiche ed integrazioni della legge regionale 28 gennaio 1974, n. 10, concernente: "Provvedimenti per agevolare la esecuzione di opere pubbliche e la formazione di strumenti urbanistici di interesse degli enti locali"»;

i) legge regionale 27 gennaio 1978, n. 5, recante: «Modifica della legge regionale 28 aprile 1975, n. 25, concernente: "Concessione contributo al comune di Terni per il programma riguardante la realizzazione di strutture di interesse regionale, per attività culturali e sportive ed al comune di Perugia per la realizzazione del Palazzo dei congressi"».

2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogati gli articoli dall'1 al 10 della legge regionale 28 gennaio 1974, n. 10, recante: «Provvedimenti per agevolare la esecuzione di opere pubbliche e la formazione di strumenti urbanistici di interesse degli enti locali».

#### Art. 10.

##### Viabilità e trasporti

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate le seguenti leggi regionali in materia di viabilità e trasporti:

a) legge regionale 19 luglio 1972, n. 12, recante: «Esercizio delle funzioni in materia di tranvie, linee automobilistiche, di navigazione e porti lacuali»;

b) legge regionale 7 marzo 1973, n. 15, recante: «Contributo quadriennale al comune di Perugia per l'esercizio dell'aeroporto regionale di S. Egidio»;

c) legge regionale 20 maggio 1975, n. 32, recante: «Anticipazione per conto dello Stato alle aziende esercenti autoservizi di linea in concessione che applicano il contratto ANAC, della somma mensile di L. 50.000 per ciascun agente, per il periodo dal 1° luglio 1974-28 febbraio 1975»;

d) legge regionale 12 agosto 1976, n. 34, recante: «Interventi finanziari a favore di aziende esercenti autolinee pubbliche di concessione regionale. Delege per l'erogazione»;

e) legge regionale 15 giugno 1977, n. 28, recante: «Interventi finanziari a favore di aziende esercenti autolinee pubbliche di concessione regionale. Delege per l'erogazione»;

f) legge regionale 21 dicembre 1977, n. 61, recante: «Sanzioni amministrative per irregolarità di viaggio sui pubblici servizi di trasporto urbano»;

g) legge regionale 17 gennaio 1978, n. 1, recante: «Ripartizione dei fondi statali previsti dal decreto legge 13 agosto 1975, n. 377, convertito nella legge 16 ottobre 1975, n. 493, per le spese di acquisto dei veicoli destinati all'autotrasporto pubblico di persone»;

h) legge regionale 20 febbraio 1978, n. 7, recante: «Contributo della Regione Umbria al fondo regionale trasporti per l'anno 1978»;

i) legge regionale 23 giugno 1978, n. 28, recante: «Contributo a saldo della gestione 1977 a favore delle aziende a prevalente partecipazione pubblica concessionarie di autolinee di competenza regionale»;

l) legge regionale 24 agosto 1978, n. 46, recante: «Ripartizione dei fondi statali per gli anni 1978 e 1979 previsti dal decreto legge 13 agosto 1975, n. 377, convertito nella legge 16 ottobre 1975, n. 493, per le spese di acquisto dei veicoli destinati all'autotrasporto pubblico di persone»;

m) legge regionale 9 maggio 1979, n. 19, recante: «Proroga del termine di cui all'art. 2, primo comma, della legge regionale 24 agosto 1978, n. 46. Ripartizione dei fondi statali per gli anni 1978 e 1979 previsti dal decreto legge 13 agosto 1975, n. 377, convertito nella legge 16 ottobre 1975, n. 493, per le spese di acquisto dei veicoli destinati all'autotrasporto pubblico di persone»;

n) legge regionale 11 maggio 1979, n. 20, recante: «Sovvenzione annua a favore della società Mediterranea strade ferrate Umbro-Aretine per l'esercizio delle autolinee sostitutive ed integrative delle ferrovie Terni-Umbertide con diramazione Ponte S. Giovanni-Perugia e Umbertide-S. Sepolcro»;

o) legge regionale 14 agosto 1970, n. 43, recante: «Interventi finanziari a favore di aziende esercenti autolinee ordinarie per il trasporto di persone»;

p) legge regionale 6 dicembre 1979, n. 64, recante: «Incremento dello stanziamento previsto per l'anno 1979 dalla legge regionale 24 agosto 1978, n. 46»;

q) legge regionale 31 marzo 1980, n. 23, recante: «Corrispettivo alla società Mediterranea SS.FF. Umbro-Aretine per i collegamenti automobilistici di competenza regionale effettuati nel periodo 1° gennaio-30 settembre 1980»;

r) legge regionale 26 maggio 1980, n. 53, recante: «Interventi finanziari a favore di aziende esercenti autolinee ordinarie per il trasporto di persone. Autorizzazione ulteriore spesa per le finalità della legge 17 agosto 1979, n. 44»;

s) legge regionale 28 ottobre 1980, n. 66, recante: «Autorizzazione alla prosecuzione dei collegamenti automobilistici da parte della società MUA dal 1° ottobre al 31 dicembre 1980»;

t) legge regionale 4 maggio 1981, n. 20, recante: «Contributo ai comuni ed alle province dell'Umbria per la progettazione di sottovia e sopravvia concernenti la Ferrovia Centrale Umbra»;

u) legge regionale 1° luglio 1981, n. 43, recante: «Finanziamento ai consorzi per i servizi pubblici di trasporto per l'espletamento nel 1981 dei compiti inerenti alle autolinee esercitate dalla MUA nel 1980»;

v) legge regionale 30 luglio 1981, n. 45, recante: «Autoveicoli in servizio pubblico da piazza. Contributi per acquisto e collocamento di tassametri e colorazione della carrozzeria»;

z) legge regionale 31 luglio 1981, n. 47, recante: «Progetto preliminare per il risanamento delle ferrovie Umbro-Aretine. Autorizzazione della spesa di L. 450.000.000»;

aa) legge regionale 20 agosto 1981, n. 60, recante: «Interventi finanziari a favore di aziende esercenti autolinee ordinarie per il trasporto di persone»;

bb) legge regionale 25 gennaio 1982, n. 3, recante: «Modificazioni alla legge regionale 30 luglio 1981, n. 45»;

cc) legge regionale 25 gennaio 1982, n. 4, recante: «Ripartizione dei fondi previsti dalla legge 10 aprile 1981, n. 151, per le spese dell'anno 1982 da parte delle aziende di trasporto pubblico in Umbria»;

dd) legge regionale 31 maggio 1982, n. 27, recante: «Contributo per il ripristino della ferrovia Spoleto-S. Anatolia di Narco»;

ee) legge regionale 14 giugno 1982, n. 31, recante: «Studio di fattibilità per la navigabilità nel bacino del Tevere. Autorizzazione della spesa di L. 200.000.000»;

fff) legge regionale 5 luglio 1982, n. 32, recante: «Contributo per la predisposizione del progetto esecutivo delle opere necessarie al ripristino della funicolare di Orvieto»;

gg) legge regionale 15 novembre 1982, n. 50, recante: «Misura delle tariffe dei servizi pubblici di trasporto di interesse regionale e integrazione della legge regionale 4 novembre 1981, n. 74»;

hh) legge regionale 14 dicembre 1982, n. 56, recante: «Ripartizione dei fondi residui previsti dalla legge regionale 25 gennaio 1982, n. 4 per le spese sostenute nell'anno 1982 da parte delle aziende di trasporto pubblico in Umbria»;

ii) legge regionale 24 gennaio 1983, n. 3, recante: «Ripartizione dei fondi previsti dalla legge 10 aprile 1981, n. 151 per l'esercizio dei servizi pubblici di trasporto nell'anno 1983»;

ll) legge regionale 11 agosto 1983, n. 32, recante: «Contributo alla S.A.S.E. per il collegamento aereo Perugia-Milano durante il 1983»;

mm) legge regionale 11 agosto 1983, n. 33, recante: «Modificazione della legge regionale 24 gennaio 1983, n. 3 concernente: "Ripartizione dei fondi previsti dalla legge 10 aprile 1981, n. 151, per l'esercizio dei servizi pubblici di trasporto nell'anno 1983"»;

nn) legge regionale 6 marzo 1985, n. 6, recante: «Modificazioni ed integrazioni della legge regionale 2 maggio 1984, n. 25. "Contributi alle amministrazioni comunali per interventi sulla viabilità minore e per la progettazione di opere viarie di interesse comunale ed intercomunale"»;

oo) legge regionale 13 giugno 1986, n. 22, recante: «Modificazioni ed integrazioni della legge regionale 11 agosto 1982, n. 39, recante: "Contributi per migliorare la sicurezza e la conservazione delle strade"»;

pp) legge regionale 12 agosto 1986, n. 28, recante: «Ripartizione dei fondi previsti dall'art. 34, comma primo, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, per investimenti nel settore dei trasporti pubblici locali negli anni 1986, 1987 e 1988»;

qq) legge regionale 25 agosto 1989, n. 29, recante: «Incentivi finanziari alle aziende di trasporto pubblico di persone ed ai comuni che gestiscono in economia il servizio di trasporto pubblico di persone per il rinnovo e l'installazione di elementi funzionali all'uso dei sistemi di trasporto pubblico»;

rr) legge regionale 27 aprile 1990, n. 26, recante: «Contributi alla provincia di Perugia per gli impianti fissi funzionali al servizio di navigazione interna sul Lago Trasimeno»;

ss) legge regionale 2 settembre 1991, n. 24, recante: «Ristrutturazione ed adeguamento del sistema tariffario dei servizi di trasporto pubblico di interesse regionale»;

tt) legge regionale 2 settembre 1991, n. 25, recante: «Integrazione della legge regionale 4 novembre 1981, n. 74 e ulteriore integrazione della legge regionale 23 gennaio 1984, n. 4, in materia di trasporti pubblici»;

uu) legge regionale 9 dicembre 1992, n. 20, recante: «Modificazione della legge regionale 2 settembre 1991, n. 24. Ristrutturazione ed adeguamento del sistema tariffario dei servizi di trasporto pubblico di interesse regionale»;

vv) legge regionale 31 agosto 1994, n. 30, recante: «Erogazione una tantum di contributi a favore delle aziende di trasporto locale dell'Umbria per il rinnovo del contratto integrativo aziendale per il triennio 1991/1993».

#### Art. 11.

##### *Beni culturali*

1. Alla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate le seguenti leggi e regolamenti regionali in materia di beni culturali:

a) legge regionale 19 luglio 1972, n. 10, recante: «Esercizio delle funzioni in materia di assistenza scolastica, musei e bioteche»;

b) legge regionale 17 febbraio 1977, n. 11, recante: «Rifinanziamento della legge regionale 3 giugno 1975, n. 39: "Norme in materia di musei, biblioteche, archivi di enti locali o di interesse locale. Delega ai comuni"»;

c) legge regionale 17 febbraio 1977, n. 12, recante: «Interventi straordinari per la acquisizione pubblica di beni culturali e per la realizzazione di iniziative di promozione culturale»;

d) legge regionale 21 novembre 1977, n. 59, recante: «Rifinanziamento della legge regionale 3 giugno 1975, n. 39: "Norme in materia di musei, biblioteche, archivi di enti locali o di interesse locale. Delega ai comuni"»;

e) legge regionale 28 novembre 1979, n. 62, recante: «Rifinanziamento della legge regionale 3 giugno 1975, n. 39: "Norme in materia di musei, biblioteche, archivi di enti locali o di interesse locale. Delega ai comuni"»;

f) legge regionale 23 gennaio 1980, n. 7, recante: «Deroga per l'anno 1979 ai criteri stabiliti dall'art. 6 della legge regionale n. 39/1975 per la erogazione dei contributi ai consorzi per i beni culturali»;

g) legge regionale 5 novembre 1984, n. 43, recante: «Interventi per la realizzazione del "Progetto Etruschi"»;

h) legge regionale 23 giugno 1986, n. 24, recante: «Modificazione della legge regionale 5 novembre 1984, n. 43. Interventi per la realizzazione del "Progetto Etruschi"»;

i) regolamento regionale 21 maggio 1987, n. 29, recante: «Regolamento interno della consulta per i beni e le attività culturali»;

l) legge regionale 18 aprile 1989, n. 10, recante: «Finanziamenti urgenti a favore di beni e servizi culturali»;

m) legge regionale 4 aprile 1990, n. 14, recante: «Utilizzazione della somma accantonata ai sensi dell'art. 30 della legge regionale 18 agosto 1989, n. 25 - Ulteriore finanziamento del sistema archivistico della Valnerina e del Museo di Norcia»;

n) legge regionale 3 maggio 1990, n. 36, recante: «Programma decennale di interventi per la conservazione e l'uso culturale di edifici monumentali di proprietà degli enti locali».

#### Art. 12.

##### *Polizia locale e circoscrizioni territoriali*

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge è abrogata la seguente legge regionale in materia di polizia locale e circoscrizioni territoriali:

a) legge regionale 19 luglio 1972, n. 6, recante: «Esercizio delle funzioni in materia di circoscrizioni territoriali, polizia locale urbana e rurale».

#### Art. 13.

##### *Agricoltura*

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate le seguenti leggi regionali in materia di agricoltura:

a) legge regionale 26 gennaio 1974, n. 7, recante: «Stralcio al programma regionale di sviluppo in attuazione dei finanziamenti di cui alle leggi 16 maggio 1970, n. 281 e 7 agosto 1973, n. 512. Interventi straordinari ed integrativi a favore della proprietà singola o associata in Umbria»;

b) legge regionale 30 maggio 1974, n. 38, recante: «Stralcio per l'anno 1973 del programma regionale di sviluppo in attuazione dei finanziamenti di cui all'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281. Interventi a favore dell'agricoltura»;

c) legge regionale 14 gennaio 1977, n. 5, recante: «Norme di attuazione degli interventi per il credito all'agricoltura previsti dal decreto legge 24 febbraio 1975, n. 26, convertito in legge 23 aprile 1975, n. 125»;

d) legge regionale 26 aprile 1977, n. 18, recante: «Legge regionale 30 maggio 1974, n. 38: "Stralcio per l'anno 1973 del programma regionale di sviluppo in attuazione dei finanziamenti di cui all'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281. Interventi a favore dell'agricoltura. Rifinanziamento con modifiche ed integrazioni. Determinazioni"»;

e) legge regionale 24 aprile 1979, n. 17, recante: «Provvedimenti a favore dell'attività agricola, in attuazione della legge 1° luglio 1977, n. 403»;

f) legge regionale 4 settembre 1981, n. 68, recante: «Intervento straordinario a favore di cooperative che gestiscono impianti per l'allevamento di bovini nonché per la lavorazione, trasformazione e commercializzazione di carni suine»;

g) legge regionale 20 dicembre 1984, n. 49, recante: «Modificazioni ed integrazioni delle leggi regionali 24 aprile 1979, n. 17 e 4 settembre 1981, n. 68 relativamente ad interventi a favore della cooperazione agricola»;

h) legge regionale 5 aprile 1985, n. 17, recante: «Nuovi interventi nel settore del credito agrario di miglioramento».

#### Art. 14.

##### *Norma transitoria*

1. Le disposizioni legislative abrogate con la presente legge continuano ad applicarsi ai rapporti sorti in base alle disposizioni medesime nel periodo della loro vigenza al fine della completa esecuzione dei procedimenti di entrata e di spesa.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria.

Perugia, 15 novembre 1999

BRACALENTE

99R0959

**LEGGE REGIONALE 19 novembre 1999, n. 31.**

**Provvidenze a favore di soggetti sottoposti a trapianto di organi.**

*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Umbria n. 62 del 1° dicembre 1999)*

**IL CONSIGLIO REGIONALE**

**HA APPROVATO**

**IL COMMISSARIO DEL GOVERNO**

**HA APPOSTO IL VISTO**

**IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE**

**PROMULGA**

la seguente legge:

**Art. 1.****Oggetto**

1. I cittadini residenti nella Regione Umbria possono ottenere il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno in Italia per sottoposti a interventi di trapianto di organi, alle condizioni e secondo le modalità stabilite dalla presente legge.

**Art. 2.****Rimborsi**

1. Il rimborso, previo parere favorevole del centro regionale di riferimento per i trapianti, istituito ai sensi dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 1977, n. 409, è disposto e liquidato dall'Unità sanitaria locale nel cui ambito è ricompreso il comune di residenza del richiedente.

2. Il rimborso riguarda le spese di viaggio e di soggiorno sostenute per l'effettuazione dell'intervento di trapianto, degli esami preliminari, clinici ed immunologici, dei controlli e degli eventuali interventi successivi.

**Art. 3.****Spese di viaggio**

1. In caso di utilizzazione dei mezzi di pubblico trasporto è rimborsato l'intero prezzo del biglietto in seconda classe o in classe turistica, a seconda del mezzo usato, per il richiedente e per un accompagnatore.

2. In caso di utilizzazione di autovettura privata spetta il rimborso delle spese di viaggio in misura di un quinto del costo di un litro di benzina super vigente nel tempo, per ogni chilometro percorso debitamente documentato a percorrere la distanza più breve tra il luogo di residenza del richiedente e quello dove si trova la struttura sanitaria scelta per l'esecuzione dell'intervento.

**Art. 4.****Spese di soggiorno**

1. Le spese di soggiorno sostenute dal richiedente e dal suo accompagnatore nella località sede della struttura sanitaria scelta per l'esecuzione dell'intervento, debitamente documentate, sono rimborsate in misura non superiore all'ottanta per cento del costo dell'albergo e dei pasti, tenuto conto della categoria dell'esercizio e secondo criteri stabiliti dall'Unità sanitaria locale competente.

**Art. 5.****Termine per il rimborso**

1. I rimborsi di cui agli articoli 2, 3 e 4 sono corrisposti agli aventi diritto entro un termine prefissato dall'Unità sanitaria competente e comunque non superiore a novanta giorni dalla richiesta.

**Art. 6.****Decorrenza**

1. La presente legge si applica ai rimborsi per le spese di viaggio e di soggiorno richiesti a partire dal 1° gennaio 1999.

**Art. 7.****Norma finanziaria**

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, faranno fronte le Unità sanitarie locali di residenza degli assistiti con le quote indistinte del Fondo sanitario nazionale e con le entrate proprie.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria.

Perugia, 19 novembre 1999

**BRACALENTE**

99R0960

**LEGGE REGIONALE 24 novembre 1999, n. 32.**

**Proroga del termine di cui al primo comma dell'art. 1 della legge regionale 22 giugno 1999, n. 17 - Norme sul collocamento a riposo dei dirigenti regionali.**

*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Umbria n. 62 del 1° dicembre 1999)*

**IL CONSIGLIO REGIONALE**

**HA APPROVATO**

**IL COMMISSARIO DEL GOVERNO**

**HA APPOSTO IL VISTO**

**IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE**

**PROMULGA**

la seguente legge:

**Art. 1.**

1. Il termine previsto dall'art. 1, comma 1, della legge regionale 22 giugno 1999, n. 17, è prorogato al 31 dicembre 1999.

2. Le richieste di collocamento a riposto inoltrate all'amministrazione regionale ai sensi della legge regionale 22 giugno 1999, n. 17, pervenute successivamente alla data del 14 agosto 1999, sono valide ai fini del comma 1 e producono interamente gli effetti loro propri.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria.

Perugia, 24 novembre 1999

**BRACALENTE**

*(Omissis).*

99R0961

---

# RETTIFICHE

---

AVVERTENZA. — L'avviso di rettifica dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'errata-corrige rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

---

## AVVISI DI RETTIFICA

---

Comunicato relativo ai decreti del presidente della giunta della Regione Friuli-Venezia Giulia in data 19 aprile 1999, numeri 0116/Pres. e 0117/Pres. (Decreti pubblicati nel *Bollettino ufficiale* della Regione n. 24 del 16 giugno 1999 e ripubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* - 3<sup>a</sup> serie speciale - n. 43 del 30 ottobre 1999).

Nei decreti citati in epigrafe, in testa alle premesse, dove è scritto: «IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE», leggesi: «IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE».

99R0939

---

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*

ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

---

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

## MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10;
- presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 16716029. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

## PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 2000

*Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 2000  
I semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 2000 e dal 1° luglio al 31 dicembre 2000*

### PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI

*Ogni tipo di abbonamento comprende gli Indici mensili*

<p><b>Tipo A</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- annuale ..... L. 508.000</li> <li>- semestrale ..... L. 289.000</li> </ul> <p><b>Tipo A1</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- annuale ..... L. 416.000</li> <li>- semestrale ..... L. 231.000</li> </ul> <p><b>Tipo A2</b> - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- annuale ..... L. 115.500</li> <li>- semestrale ..... L. 69.000</li> </ul> <p><b>Tipo B</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- annuale ..... L. 107.000</li> <li>- semestrale ..... L. 70.000</li> </ul> <p><b>Tipo C</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- annuale ..... L. 273.000</li> <li>- semestrale ..... L. 150.000</li> </ul>	<p><b>Tipo D</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- annuale ..... L. 108.000</li> <li>- semestrale ..... L. 68.000</li> </ul> <p><b>Tipo E</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- annuale ..... L. 267.000</li> <li>- semestrale ..... L. 145.000</li> </ul> <p><b>Tipo F</b> - <i>Completo</i>. Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- annuale ..... L. 1.097.000</li> <li>- semestrale ..... L. 593.000</li> </ul> <p><b>Tipo F1</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- annuale ..... L. 982.000</li> <li>- semestrale ..... L. 520.000</li> </ul>
--	---

*Integrando con la somma di L. 150.000 il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1999.*

Prezzo di vendita di un fascicolo separato della serie generale .....	L. 1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo separato delle serie speciali I, II e III, ogni 16 pagine o frazione .....	L. 1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo della IV serie speciale «Concorsi ed esami» .....	L. 2.800
Prezzo di vendita di un fascicolo Indici mensili, ogni 16 pagine o frazione .....	L. 1.500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione .....	L. 1.500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione .....	L. 1.500

#### Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale .....	L. 162.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione .....	L. 1.500

#### Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale .....	L. 105.000
Prezzo di vendita di un fascicolo separato .....	L. 8.000

#### Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 2000 (Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali) .....	L. 1.300.000
Vendita singola: ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale .....	L. 1.500
Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches) .....	L. 4.000

*N.B. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.*

### PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale .....	L. 474.000
Abbonamento semestrale .....	L. 283.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione .....	L. 1.500

*I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.*

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 16716029 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

**Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della Gazzetta Ufficiale bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA**

Ufficio abbonamenti  
☎ 06 85082149/85082221

Vendita pubblicazioni  
☎ 06 85082150/85082276

Ufficio inserzioni  
☎ 06 85082146/85082189

Numero verde  
☎ 800-864035



\* 4 1 1 1 3 0 0 0 8 0 0 0 \*

L. 3.000